SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 marzo 2023, n. **37**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

European Treaty Series* - *No. 188

Additional Protocol to the Anti-Doping Convention

Warsaw, 12.IX.2002

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping Convention (ETS No. 135), signed in Strasbourg on 16 November 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Considering that a general agreement on the mutual recognition of the anti-doping controls referred to in Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase the effectiveness of these controls by contributing to the harmonisation, the transparency and the efficiency of existing and future bilateral or multilateral doping agreements reached in this area and by providing the necessary authority for such controls in the absence of any agreement on the matter,

Wishing to enhance and reinforce the application of the provisions of the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1 – Mutual recognition of doping controls

1 Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d and 7.3.b of the Convention, the Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention. The result of such controls shall be communicated simultaneously to the national anti-doping organisation and national sports federation of the sportsman or sportswoman concerned, to the national anti-doping organisation of the host country, and to the international sports federation.

2 The Parties shall take such measures as are necessary for the conduct of such controls, which may be in addition to those carried out by virtue of a previous bilateral or other specific agreement. In order to ensure compliance with internationally recognised standards, the sports or national anti-doping organisations shall be certified to the ISO quality standards for doping control recognised by the Monitoring Group, set up by virtue of Article 10 of the Convention.

3 The Parties shall similarly recognise the competence of the World Anti-Doping Agency (WADA) and of other doping control organisations operating under its authority to conduct out-of-competition controls on their sportsmen and women, whether on their territory or elsewhere. The results of these tests shall be communicated to the national anti-doping organisation of the sportsmen and women concerned. Any such controls shall be carried out, in agreement with the sports organisations referred to in Article 4.3.c of the Convention, in accordance with regulations in force and with the provisions of national law of the host country.
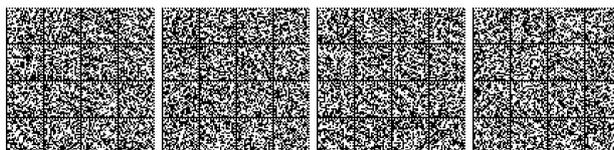
Article 2 – Reinforcing the application of the Convention

1 The Monitoring Group set up in accordance with Article 10 of the Convention shall supervise the application and implementation of the Convention in respect of each of the Parties thereto. This supervision shall be carried out by an evaluation team whose members shall be appointed for the purpose by the Monitoring Group. Members of the evaluation team shall be chosen on the basis of their recognised competence in the anti-doping field.

2 The evaluation team shall examine national reports submitted beforehand by the Parties concerned and shall conduct visits on the spot where necessary. On the basis of its observations on the implementation of the Convention, it shall submit to the Monitoring Group an evaluation report containing its conclusions and possible recommendations. The evaluation reports shall be public. The Party concerned has the right to make observations on the conclusions of the evaluation team, which shall form part of the report.

3 The national reports shall be prepared and the evaluation visits carried out according to a schedule adopted by the Monitoring Group, in consultation with the Parties concerned. The Parties shall authorise the visit of the evaluation team and undertake to encourage the national bodies concerned to co-operate fully with it.

4 The operating procedures for the evaluations (including an agreed scheme for the evaluation of the implementation of the Convention), visits and follow-up shall be specified in rules adopted by the Monitoring Group.

Article 3 – Reservations

No reservation may be made to the provisions of this Protocol.

Article 4 – Expression of consent to be bound

1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatories or Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or

b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 A Signatory to the Convention may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, nor deposit an instrument or ratification, acceptance or approval, unless it has previously or simultaneously expressed its consent to be bound by the Convention.

3 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 5 – Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States party to the Convention have expressed their consent to be bound by it in accordance with the provisions of Article 4.

2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
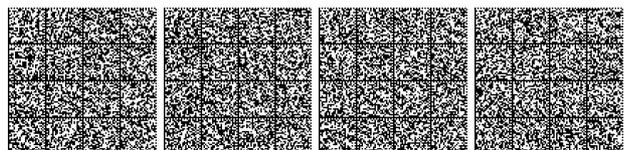
Article 6 – Accession

1 After the opening for signature of this Protocol, any State which will accede to the Convention may also accede to this Protocol.

2 Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 7 – Territorial application

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 8 – Denunciation

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 9 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States signatories or Parties to the Convention and any State which has been invited to accede to it of:

a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 5, 6 and 7;
d any denunciation;
e any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatories or Parties to the Convention, and to any State invited to accede to the Convention.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING

Concluso a Varsavia il 12 settembre 2002

Gli Stati Parti del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping* (STE n. 135), firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989 (Convenzione),

considerato che un accordo generale sul riconoscimento reciproco dei controlli antidoping menzionati negli articoli 4.3.d e 7.3.b della Convenzione accrescerebbe l'efficacia di detti controlli contribuendo all'armonizzazione, alla trasparenza e all'efficacia degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri in tale settore e disciplinando la competenza necessaria per simili controlli in assenza di pertinenti accordi,

animati dal desiderio di migliorare e rafforzare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 (*Riconoscimento reciproco dei controlli antidoping*)

1. Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3.d e 7.3.b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risultati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all'organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.

2. Le Parti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di tali controlli, eventualmente in aggiunta a misure già adottate in applicazione di un accordo bilaterale già esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme riconosciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione.

3. Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest'ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni.

I risultati di questi controlli sono comunicati all'organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d'intesa con le organizzazioni sportive menzionate all'articolo 4.3.c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospitante.

Art. 2 (*Rafforzamento dell'applicazione della Convenzione*)

1. Il gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione da parte di ognuna della Parti. Tale supervisione è effettuata da una squadra di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I membri della squadra di valutazione sono nominati in funzione delle loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping.

2. La squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale precedentemente inoltrato dalla Parte interessata e procede se necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, sottopone al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni. I rapporti di valutazione sono pubblici. La Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra di valutazione; tale presa di posizione è parte integrante del rapporto.

3. L'allestimento dei rapporti nazionali e l'esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente a un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l'ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest'ultima.

4. Le modalità pratiche delle valutazioni (compreso uno schema approvato per la valutazione dell'attuazione della Convenzione), delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite in un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza.

Art. 3 (*Riserve*)

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 4 (*Accordo ad essere vincolati*)

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest'ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante:

a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure

b. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione soltanto se hanno espresso, precedentemente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione.
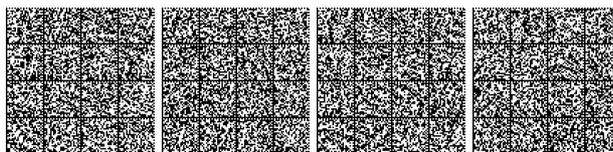
3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 5 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell'articolo 4.

2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 6 (*Adesione*)

1. Dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma, potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione.

2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione ed avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento d'adesione.

Art. 7 (*Campo di applicazione*)

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 8 (*Denuncia*)

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 9 (*Notifiche*)

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,

a) ogni firma;

b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, d' accettazione, d' approvazione o d'adesione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;

d) ogni denuncia;

e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 585):

D'iniziativa dell'on. Paolo Formentini e dell'on. Simone BILLI, dell'on. Dimitri COIN, dell'on. Andrea CRIPPA e dell'on. Giulio CENTEMERO, presentato il 16 novembre 2022.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 9 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 dicembre 2022.

Esaminato in Aula il 23 gennaio 2023 e approvato il 24 gennaio 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 494):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 31 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 febbraio 2023 e il 14 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 22 marzo 2023.

23G00045
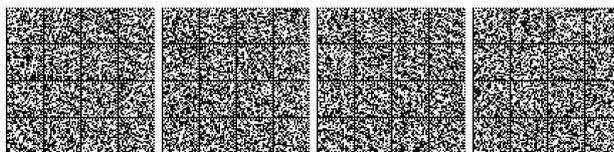
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 febbraio 2023.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante «Modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022 che, dichiarando compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, all'art. 28 indica altresì l'intensità massima di aiuto del 70% per i costi del premio assicurativo;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
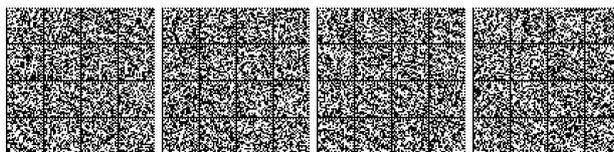
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Tenuto conto che il predetto regime di aiuti può essere adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 2472/2022 del 14 dicembre 2022 ed agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali della Commissione europea del 21 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere *b)* ed *f)*, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 e successive modificazioni e integrazioni, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Esaminate le richieste pervenute dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento;

Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e del Piano strategico nazionale 2023-2027 e favoriscono l'adozione di
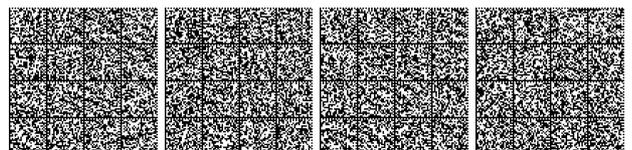
strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2023;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2023, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027, salvo quanto previsto al comma 2 e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021.

2. Per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari e i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, il presente decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la campagna 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 2115/2021, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Capo II

POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 2.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.

3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno una avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);

c) polizze che coprono almeno due delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);

d) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti.

3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.

6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e riferita alla superficie di cui al precedente comma; per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari.

7. Per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo come indicato nel medesimo allegato.

8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui ai commi 6 e 7, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.

9. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui ai commi 6 e 7 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata, di cui all'allegato 1, per comune.

10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III.

11. In tutti i casi di concomitante sottoscrizione di una polizza assicurativa e copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima produzione nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

12. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo *standard* di cui all'allegato 6.1.

Art. 4.

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Art. 5.

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.

3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo art. 7, comma 5, lettera *b)*, punto 2); per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; in tutti i casi la produzione media annua è iden-

tificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.
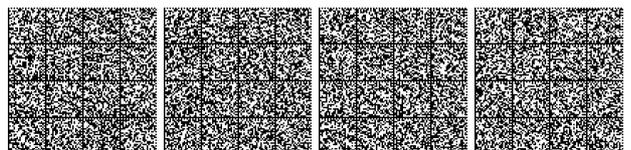
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo di mutualizzazione di cui al Capo III; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.

10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore è autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalità operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto e dovrà riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale nonché alla produzione media annua per le colture e alla quantità massima assicurabile per la zootecnia, il valore della produzione media annua.
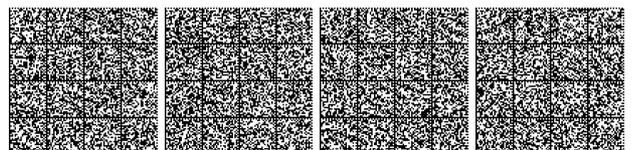
Art. 7.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.

2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value* (SV), il valore massimo assicurabile è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*: fino al 65% della spesa ammessa in caso di copertura di due avversità di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi;

6) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* e all'art. 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 8.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera *d)* del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.
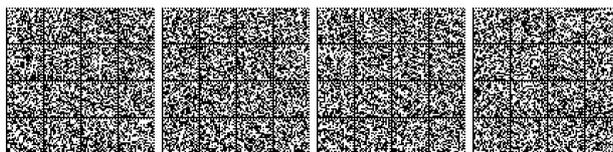
Capo III

FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Art. 9.

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili:

a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, ad esclusione di quelle catastrofali, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. I prodotti vegetali assoggettabili a copertura mutualistica sono individuati nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti;

b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.

3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera *a)*, per la campagna 2023 si considerano assoggettabili a copertura mutualistica anche le avversità catastrofali esclusivamente per i Fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016.

Art. 10.

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2; le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali devono ricomprendere almeno tre avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie).

2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino *standard* dell'allegato 6.2.

3. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico individuale (PMI) ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con la produzione più basso.

4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:

a) l'intera produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;

b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
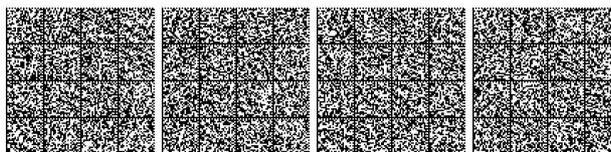
7. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni Piano mutualistico individuale (PMI) o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima produzione/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Art. 11.

Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il valore della produzione oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalità e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.

Art. 12.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.

2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value*, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.

5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 13.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera *d)* del presente articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.
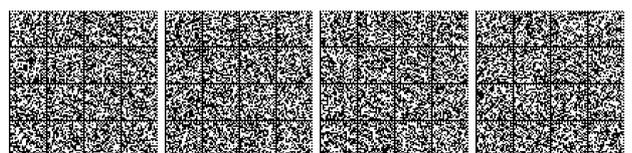
Capo IV

FONDI PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO SETTORIALE

Art. 14.

Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione è riportata nell'allegato 3 al presente decreto.

4. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.

Art. 15.

Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10.

Art. 16.

Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).

3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'art. 15.

4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70% e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Art. 17.

Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il reddito oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalità e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Art. 18.

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

3. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 19.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Capo V

FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE AVVERSITÀ CATASTROFALI - AGRICAT

Art. 20.

Criteri di intervento del Fondo

1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.

2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all'allegato 2.

3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende.

4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

sono beneficiari di pagamenti diretti;

sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;

sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'art. 24.

6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti dal decreto 30 dicembre 2022, n. 667236.

Art. 21.

Modalità di intervento del Fondo AgriCat

1. Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni:

a) colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:

franchigia: 30%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%, elevato al 45% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7;

b) seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):

franchigia: 20%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 40% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7.

2. La produzione media annua di cui all'art. 20, comma 3 è determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 11 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.

3. In applicazione della procedura di cui al comma 2, sono approvati gli indici di valore per prodotto riportati nell'allegato 12 relativi alla campagna 2023, il cui elenco può essere integrato con decreto direttoriale.

4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel regolamento del Fondo.
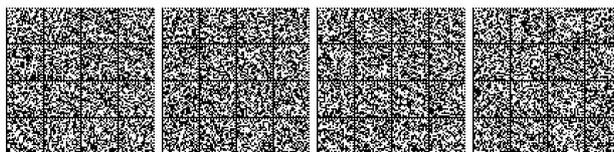
5. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel regolamento del Fondo.

6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui all'art. 3, comma 8 nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e, se del caso, *d)*.

7. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, tenendo eventualmente conto anche della eventuale compromissione della qualità, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del regolamento del Fondo.

8. Il superamento della soglia minima di danno di cui all'art. 20, comma 3 è accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i per l'intera produzione di cui all'allegato 1; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui all'art. 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari al prodotto fra il Valore indice protetto e:

i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi CAT;

oppure

ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7.

9. Per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, le imprese assicurative ed i soggetti gestori dei Fondi di cui al Capo III trasmettono al Fondo e ad AGEA, entro e non oltre il 30 novembre 2023, i bollettini di campagna e, per le sole polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3, i relativi risarcimenti; per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13 comma 1, lettere *e)* e *f)*, il termine perentorio è fissato al 30 marzo 2024.

10. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 9 comporta, per le singole posizioni, la sospensione del procedimento istruttorio da parte del Fondo sino alla trasmissione della documentazione.

Art. 22.

Durata della copertura mutualistica del Fondo AgriCat

1. La durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto dell'allegato 2 è stabilita nel regolamento del Fondo.

Art. 23.

Determinazione della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Art. 24.

Verifica di sovracompensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.

2. La verifica di cui al comma 1 è operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all'art. 3 o di un Fondo di cui al Capo III, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo sino all'importo massimo consentito.

3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

Capo VI

Art. 25.

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale o al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 337

ALLEGATO *1*

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE BIANCA
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGRETTO
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETOLA DA COSTA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
CRESCIONE
FINOCCHI
FRAGOLE
LATTUGHE E INDIVIE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO/CICORIA
RAVANELLO
RUCOLA
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINE
LEGUMINOSE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO

Segue **FORAGGERE**
LOIETTO
LUPINELLA
SULLA
TRIFOGLIO
VECCIA
FORAGGERE DA SEME
PRATI E PRATI PASCOLO
PASCOLO
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE
FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO

ORNAMENTALI
FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE DA ORTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Piante da fiore
Palme
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ANETO
BORRAGINE
LUPPOLO
CAPPERO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnels
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA
BAMBÙ
TAPPETO ERBOSO
CRISANTEMO DA SEME
OLIVELLO SPINOSO
ERBACEE DA BIOMASSA
ALKEKENGI
IPERICO

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI/TELI ANTIPIOGGIA – ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA
RETI MONOFILARE ANTI INSETTO

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA– GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL’ESCA
OIDIO
MAL DELL’INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (Stemphylium vesicarium)
MORIA DEL NOCE (Phytophthora spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (Xantomonas Campestris Juglandis)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (Xanthomonas arboricola pv. Juglandis)
MORIA DEI KIWI (Cylindrocarpon spp.)
MONILIA (Monilinia laxa & Monilinia fructigena)
BLACK ROT (Guignardia bidwellii)
ESCORIOSI

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (Anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
POPILLIA (Popillia japonica)
ELATERIDI (Agriotes spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (Cydia pomonella)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (Tetranychus urticae)
AFIDI (Aphidoidea spp.)
VANESSA (Nymphalis spp.)
ELICOVERPA (Helicoverpa spp.)
BOSTRICO DELLA VITE (Sinoxylon perforans)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2022
BRUCELLOSI	Lista WOAH 2022
PLEUROPOLMONITE	Lista WOAH 2022
TUBERCOLOSI	Lista WOAH 2022
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista WOAH 2022
BLUE TONGUE	Lista WOAH 2022
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista WOAH 2022
CARBONCHIO EMATICO	Lista WOAH 2022
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista WOAH 2022
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista WOAH 2022
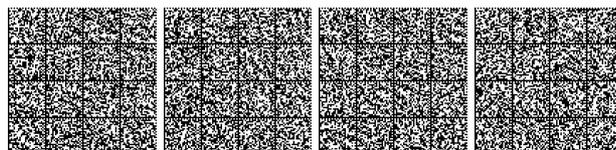
PARATUBERCOLOSI	Lista WOAH 2022
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)	Lista WOAH 2022

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie

PESTE SUINA CLASSICA	Lista WOAH 2022
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2022

Facoltative

PESTE SUINA AFRICANA	Lista WOAH 2022
TRICHINELLOSI	Lista WOAH 2022
MORBO DI AUJESZKY	Lista WOAH 2022
BRUCELLOSI SUINA	Lista WOAH 2022
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista WOAH 2022

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie

BLUE TONGUE	Lista WOAH 2022
BRUCELLOSI	Lista WOAH 2022
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOAH 2022

Facoltative

SCRAPIE	Lista WOAH 2022
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista WOAH 2022
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista WOAH 2022
FEBBRE Q	Lista WOAH 2022
PARATUBERCOLOSI	Lista WOAH 2022
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista WOAH 2022
VISNA – MAEDI	Lista WOAH 2022

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE	Lista WOAH 2022

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA	Lista WOAH 2022
SALMONELLOSI	Lista WOAH 2022
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista WOAH 2022
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista WOAH 2022

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA	Lista WOAH 2022
PESTE EUROPEA	Lista WOAH 2022

Facoltative

VARROASI	Lista WOAH 2022
ACARIOSI	Lista WOAH 2022
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista WOAH 2022
TROPILAELAPS	Lista WOAH 2022

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA	Lista WOAH 2022
ANEMIA INFETTIVA	Lista WOAH 2022

Facoltative

ARTERITE VIRALE	Lista WOAH 2022
INFLUENZA EQUINA	Lista WOAH 2022

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI	Lista WOAH 2022
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista WOAH 2022

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

FRUMENTO DURO
OLIVICOLTURA
ORTOFRUTTA
LATTE BOVINO
LATTE OVICAPRINO
AVICOLTURA
RISICOLTURA
SUINICOLTURA
BIETICOLO SACCARIFERO

ALLEGATO 2

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	UNITÀ/MQ
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	UNITÀ/MQ
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	100 KG/HA
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	100 KG/HA
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	100 KG/HA
PATATE DI PRIMIZIA	M60	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	UNITA'/HA
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	UNITA'/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	UNITA'/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	UNITA'/HA
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	100 KG/HA
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	100 KG/HA
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	100 KG/HA
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	100 KG/HA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	100 KG/HA
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	100 KG/HA
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	100 KG/HA
CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	100 KG/HA
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	100 KG/HA
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	100 KG/HA
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	100 KG/HA
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	100 KG/HA
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	100 KG/HA
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	100 KG/HA
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	100 KG/HA
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	100 KG/HA
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	100 KG/HA
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	100 KG/HA
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	M22	100 KG/HA
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	100 KG/HA
MELE CLUB	M17	100 KG/HA
VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	100 KG/HA
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	100 KG/HA
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	100 KG/HA
BARDANA RADICE	M12	100 KG/HA
AGLIONE	M11	100 KG/HA
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	100 KG/HA
COCOMERO MINI	M09	100 KG/HA
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CAPOLINO/HA
ALCHECHENGI	M06	100 KG/HA
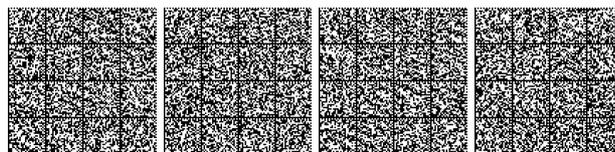
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
IPERICO	M05	100 KG/HA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	100 KG/HA
CECE DA SEME	M02	100 KG/HA
PRATO PASCOLO	M01	MQ
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	MQ
PASCOLO	L98	MQ
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 KG/HA
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 KG/HA
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 KG/HA
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 KG/HA
VECCIA DA SEME	L89	100 KG/HA
VECCIA	L88	100 KG/HA
TRITORDEUM	L87	100 KG/HA
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 KG/HA
TIMO	L85	100 KG/HA
TARASSACO RADICI	L84	100 KG/HA
SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 KG/HA
SORGO DA BIOMASSA	L82	100 KG/HA
SOIA DA SEME	L81	100 KG/HA
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 KG/HA
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 KG/HA
SCALOGNO DA SEME	L78	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
SALVIA	L77	100 KG/HA
RUCOLA	L76	100 KG/HA
ROSMARINO	L75	100 KG/HA
RISO INDICA DA SEME	L74	100 KG/HA
RISO DA SEME	L73	100 KG/HA
PISELLI SECCHI	L72	100 KG/HA
PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 KG/HA
PASSIFLORA	L70	100 KG/HA
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 KG/HA
ORTICA	L68	100 KG/HA
ORIGANO	L67	100 KG/HA
MENTUCCIA	L66	100 KG/HA
MENTA SEMI	L65	100 KG/HA
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 KG/HA
MENTA DOLCE	L63	100 KG/HA
MELISSA	L62	100 KG/HA
MELISSA SEMI	L61	100 KG/HA
MALVA	L60	100 KG/HA
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 KG/HA
MAGGIORANA	L57	100 KG/HA
LUPINELLA DA SEME	L56	100 KG/HA
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 KG/HA
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 KG/HA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 KG/HA
GENZIANA	L52	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 KG/HA
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 KG/HA
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 KG/HA
FIORDALISO	L47	100 KG/HA
FAVINO DA SEME	L46	100 KG/HA
FAVA SECCA	L45	100 KG/HA
FARRO DA SEME	L44	100 KG/HA
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 KG/HA
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 KG/HA
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 KG/HA
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 KG/HA
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 KG/HA
ERBA CIPOLLINA	L36	100 KG/HA
ELICRISO	L35	100 KG/HA
CRESCIONE	L34	100 KG/HA
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 KG/HA
CILIEGIO ACIDO	L32	100 KG/HA
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 KG/HA
CAVOLO RAPA	L30	100 KG/HA
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 KG/HA
CAVOLO CINESE	L28	100 KG/HA
CARTAMO	L26	100 KG/HA
CARDO DA SEME	L25	100 KG/HA
CAMELINA SATIVA	M83	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
CAMOMILLA	L24	100 KG/HA
BIETOLA ROSSA	L23	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 KG/HA
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 KG/HA
BAMBU'	L19	100 KG/HA
AVENA DA SEME	L18	100 KG/HA
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 KG/HA
ARNICA	L16	100 KG/HA
ANONE	L15	100 KG/HA
ANETO	L14	100 KG/HA
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 KG/HA
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	100 KG/HA
AGRETTO	L11	100 KG/HA
AGLIO DA SEME	L10	100 KG/HA
PASTONE DI MAIS	L09	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 KG/HA
CRISANTEMO DA SEME	L07	100 KG/HA
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 KG/HA
POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 KG/HA
CAPPERO	L04	100 KG/HA
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 KG/HA
MANGO	L02	100 KG/HA
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 KG/MQ
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 KG/HA
ECHINACEA RADICI	H98	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
FACELIA DA SEME	H97	100 KG/HA
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 KG/HA
FESTUCA DA SEME	H95	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	MQ
OLIVO IN VASO	H93	UNITÀ/MQ
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	MQ
TAPPETO ERBOSO	H91	MQ
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	MQ
SULLA DA SEME	H89	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 KG/HA
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	UNITÀ/MQ
BORRAGINE	H86	100 KG/HA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 KG/HA
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP	H81	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP	H80	100 KG/HA
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 KG/HA
FIENO GRECO	H78	100 KG/HA
LUPPOLO	H77	100 KG/HA
CRESCIONE DA SEME	H76	100 KG/HA
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 KG/HA
ANICE STELLATO	H74	100 KG/HA
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 KG/HA
VIVAI INDUSTRIALI	H71	MQ

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	MQ
SEDANO DA SEME	H56	100 KG/HA
CAVOLO NERO	H55	100 KG/HA
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 KG/HA
AVOCADO	H53	100 KG/HA
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 KG/HA
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	MQ
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	MQ
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	MQ
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	MQ
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	MQ
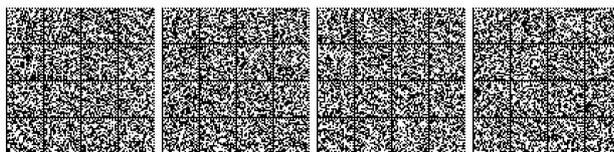
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	MQ
LUPINELLA	H45	100 KG/HA
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	MQ
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	MQ
PSILLIO	H42	100 KG/HA
SENAPE BIANCA	H41	100 KG/HA
TRITICALE DA SEME	H40	100 KG/HA
SORGO DA SEME	H39	100 KG/HA
ANETO DA SEME	H38	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	MQ
GIUGGIOLE	H36	100 KG/HA
MELOGRANO	H35	100 KG/HA
ZAFFERANO BULBI	H34	CADAUNO
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	UNITÀ/MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	MQ
RUCOLA DA SEME	H29	100 KG/HA
LINO DA SEME	H28	100 KG/HA
FIORI DI ZUCCHINA	H27	UNITÀ/HA
BASILICO DA SEME	H26	100 KG/HA
ZAFFERANO	H25	G/HA
PEPERONCINO	H24	100 KG/HA
SUGHERETE	H23	100 KG/HA
TRIFOGLIO	H20	100 KG/HA
SULLA	H19	100 KG/HA
LOIETTO	H18	100 KG/HA
LUPINI	H17	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
PATATE DA SEME	H16	100 KG/HA
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	MQ
GRANO SARACENO	H14	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 KG/HA
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO	H11	100 KG/HA
FRUMENTO DURO	H10	100 KG/HA
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 KG/HA
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 KG/HA
MANDARINI PRECOCI	H07	100 KG/HA
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 KG/HA
LIMONI PRECOCI	H04	100 KG/HA
ARANCE PRECOCI	H02	100 KG/HA
SOIA EDAMAME	D99	100 KG/HA
FAGIOLI DA SEME	D98	100 KG/HA
FAVA DA SEME	D97	100 KG/HA
BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 KG/HA
GOJI	D95	100 KG/HA
QUINOA	D94	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 KG/HA
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 KG/HA
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 KG/HA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 KG/HA
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 KG/HA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 KG/HA
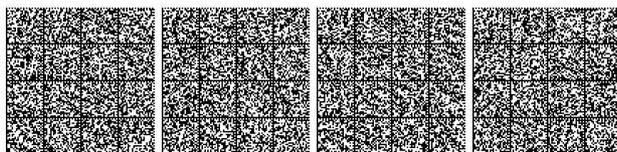
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 KG/HA
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 KG/HA
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 KG/HA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	MQ
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	MQ
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 KG/HA
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	UNITÀ/MQ
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 KG/HA
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 KG/HA
ZUCCHINA FIORE	D68	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	UNITÀ/MQ
UVA SPINA	D66	100 KG/HA
SEGALE DA SEME	D65	100 KG/HA
SCALOGNO	D64	100 KG/HA
RISO INDICA	D63	100 KG/HA
RAPA	D61	100 KG/HA
ORZO DA SEME	D60	100 KG/HA
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 KG/HA
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	UNITÀ/MQ
GELSO	D56	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
CICERCHIA	D54	100 KG/HA
ARACHIDI	D53	100 KG/HA
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 KG/HA
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 KG/HA
GIRASOLE DA SEME	D48	100 KG/HA
PISELLO DA SEME	D47	100 KG/HA
CAROTA DA SEME	D46	100 KG/HA
COLZA DA SEME	D45	100 KG/HA
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 KG/HA
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 KG/HA
NOCE PIANTE	D42	UNITÀ/MQ
PIOPPO	D41	CADAUNO
ROSA CANINA	D39	100 KG/HA
NOCI	D38	100 KG/HA
MIRTO	D37	100 KG/HA
POMPELMO	D36	100 KG/HA
KUMQUAT	D35	100 KG/HA
CASTAGNE	D33	100 KG/HA
ZUCCA	D32	100 KG/HA
SEGALE	D31	100 KG/HA
SEDANO	D30	100 KG/HA
RAVANELLO	D29	100 KG/HA
RADICCHIO	D28	100 KG/HA
PORRO	D27	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
PIANTE OFFICINALI	D26	100 kg/ha
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	UNITÀ/MQ
MAIS DOLCE	D24	100 KG/HA
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 KG/HA
LENTICCHIE	D22	100 KG/HA
LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 KG/HA
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	UNITÀ/MQ
FINOCCHIO	D19	100 KG/HA
FAVINO	D18	100 KG/HA
FAVA FRESCA	D17	100 KG/HA
FARRO	D16	100 KG/HA
ERBA MEDICA	D15	100 KG/HA
CIPOLLINE	D14	100 KG/HA
CETRIOLI	D13	100 KG/HA
CECI	D12	100 KG/HA
CAVOLO VERZA	D11	100 KG/HA
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 KG/HA
CAVOLFIORE	D09	100 KG/HA
CAROTA	D08	100 KG/HA
CARDO	D07	100 KG/HA
CANAPA	D06	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA	D05	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 KG/HA
ASPARAGO	D03	100 KG/HA
AGLIO	D01	100 KG/HA
PREZZEMOLO	C99	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
PISELLO PROTEICO	C96	100 KG/HA
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	MQ
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	MQ
MIGLIO	C93	100 KG/HA
LOIETTO DA SEME	C92	100 KG/HA
LINO	C91	100 KG/HA
ERBAI MISTI	C89	100 KG/HA
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 KG/HA
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 KG/HA
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 KG/HA
CORIANDOLO	C85	100 KG/HA
CANAPA DA SEME	C84	100 KG/HA
CANAPA INFIORESCENZA	M03	100 KG/HA
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 KG/HA
BASILICO	C82	100 KG/HA
ANICE	C80	100 KG/HA
ZUCCA DA SEME	C79	100 KG/HA
SPINACIO DA SEME	C78	100 KG/HA
RAVANELLO DA SEME	C77	100 KG/HA
RAPA DA SEME	C76	100 KG/HA
PORRO DA SEME	C75	100 KG/HA
LATTUGHE DA SEME	C74	100 KG/HA
INDIVIA DA SEME	C73	100 KG/HA
CIPOLLA DA SEME	C72	100 KG/HA
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	100 KG/HA
CETRIOLI DA SEME	C70	100 KG/HA
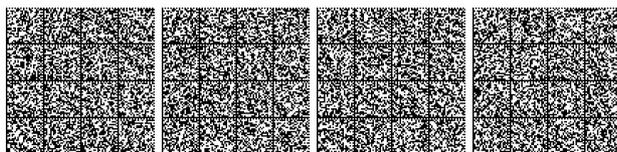
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
CAVOLI DA SEME	C69	100 KG/HA
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 KG/HA
MORE	C66	100 KG/HA
VIVAI DI PIOPPI	C65	UNITÀ/MQ
CEDRO	C64	100 KG/HA
BERGAMOTTO	C63	100 KG/HA
RIBES	C62	100 KG/HA
MANDORLE	C61	100 KG/HA
SATSUMA	C60	100 KG/HA
NOCCIOLE	C59	100 KG/HA
MELANZANE	C58	100 KG/HA
PISTACCHIO	C57	100 KG/HA
SPINACIO	C56	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	MQ
CIPOLLE	C54	100 KG/HA
LAMPONE	C52	100 KG/HA
MIRTILLO	C51	100 KG/HA
ZUCCHINE	C50	100 KG/HA
TRITICALE	C49	100 KG/HA
GIRASOLE	C48	100 KG/HA
FAGIOLINI	C47	100 KG/HA
PISELLI FRESCHI	C46	100 KG/HA
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 KG/HA
FICHI	C44	100 KG/HA
AVENA	C43	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
FICO D'INDIA	C42	100 KG/HA
OLIVE OLIO	C41	100 KG/HA
OLIVE TAVOLA	C40	100 KG/HA
MAIS DA SEME	C39	100 KG/HA
FRAGOLE	C38	100 KG/HA
CILIEGIE	C37	100 KG/HA
CACHI	C36	100 KG/HA
PATATE COMUNI	C35	100 KG/HA
MELONI	C34	100 KG/HA
COCOMERO	C33	100 KG/HA
COLZA	C32	100 KG/HA
SOIA	C31	100 KG/HA
SORGO	C30	100 KG/HA
ORZO	C29	100 KG/HA
CARCIOFO	C27	CAPOLINO/HA
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 KG/HA
MANDARANCE	C25	100 KG/HA
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	100 KG/HA
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 KG/HA
PEPERONI	C22	100 KG/HA
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	UNITA'/HA
UVA DA TAVOLA	C19	100 KG/HA
TABACCO	C18	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI	C17	100 KG/HA
SUSINE	C16	100 KG/HA
RISO	C15	100 KG/HA
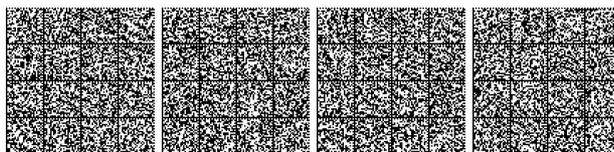
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
POMODORO PELATO	C14	100 KG/HA
POMODORO DA TAVOLA	C13	100 KG/HA
POMODORO CONCENTRATO	C12	100 KG/HA
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	UNITA'/HA
PESCHE PRECOCI	C10	100 KG/HA
PESCHE	C09	100 KG/HA
PERE PRECOCI	C08	100 KG/HA
PERE	C07	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI	C06	100 KG/HA
NETTARINE	C05	100 KG/HA
MELE	C04	100 KG/HA
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	100 KG/HA
ALBICOCCHE	C02	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	100 KG/HA
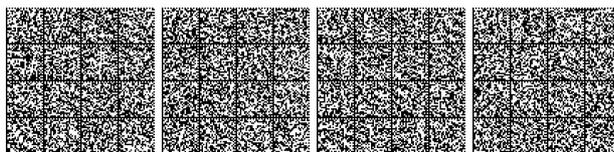
ALLEGATO *3*

DEFINIZIONI

1 - Definizioni generali

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. n. 2115/2021.

Fondi di mutualizzazione: all'interno del Piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonché ai Fondi danni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del Piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 39-*bis* del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonché ai Fondi IST di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10).

2 - Definizioni di eventi e garanzie

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (scirocco e/o libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II - Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - Garanzie zootecnia

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a cinque giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) l'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

2) la secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.I - Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente Piano.

ALLEGATO *4*
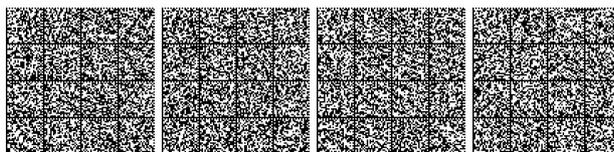
POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni generali

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Piano, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall' dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127, comma 3 della legge n. 388/2000 e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o *index based*:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice. La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli matematici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico. Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti.
f) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione. I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad

	osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

A - POLIZZE RICAVO

2. Regime di aiuto

1.	Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.
2.	La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1.	Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2023, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del presente Piano (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1.	Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

1.	Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1.
2.	La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al paragrafo 1, lettera d), e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al paragrafo 1, lettera c).
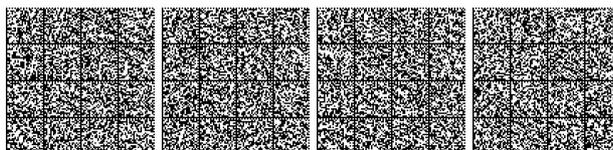
3.	Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1.	Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2.	Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7.Definizioni, produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Definizioni:

1. DANNO	Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina un effettivo danno da parte del patogeno.
2. **BAGNATURA FOGLIARE**	Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia.
3. **BLOCKCHAIN/DLT**	È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati protetti da crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.
4. **FITOPATIA**	Il termine indica una generica malattia di una pianta.
5. MANCATA PRODUZIONE DI LATTE E DI MIELE	Si fa riferimento alle definizioni di cui all'Allegato 3.
6. **IDROMETEORE**	Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide.
7. **MODELLO MATEMATICO**	È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.

8. **INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE**	Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.
9. **CLASSE DI PRECOCITA'**	Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata.
10. **ORACOLO**	È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti.
11. **PRECIPITAZIONI**	Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo.
12. **SMART CONTRACT**	È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato.
13. **TEMPERATURA DELL'ARIA**	Temperatura dell'aria espressa in °C.
14. **UMIDITA' RELATIVA**	Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale.
15. **VARIABILI METEOROLOGICHE**	Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice di pressione della fitopatia; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2023, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni zootecniche dei bovini e delle api di cui all'allegato 1 punto 1.7 e i rischi di mancata produzione di latte e di miele per eventi meteoclimatici di cui al punto 1.8, nonché le produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee, uva da vino, nocciolo, ed olive di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i

	rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al Capo II, articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente piano.
3.	La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali *index based* di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

9. Requisiti delle polizze sperimentali index based

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali *index based,* predisposti anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali basate su blockchain/DLT devono prevedere:

- una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
- un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive in un determinato anno e valutati con criteri predeterminati contrattualmente pattuiti:
  a) a causa di un andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, come definito al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
     i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera g) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
     ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera f) (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
  b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3;
- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

1. Sulle polizze sperimentali *index based* è concesso un contributo fino al 70% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

11. Controlli

1.	L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e dal presente Piano.
2.	Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

ALLEGATO *5*
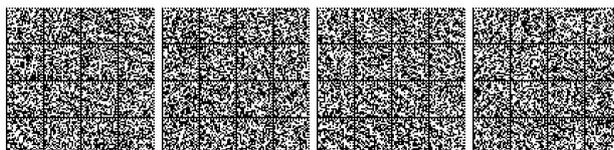
METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

Calcolo degli *Standard Value* delle produzioni vegetali

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;

b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto *a)*, per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle cinque annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2115/2021, sono utilizzate in ordine di priorità ed i base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di comune;

2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;

3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;

4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Calcolo degli *Standard Value* delle produzioni zootecniche

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;

b) su parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni.

Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Normalizzazione in presenza di rese anomale

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente più alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorità di gestione del programma.

ALLEGATO 6.1

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Risultati di perizia N° **di**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE COD.	Tipo di Polizza		☐ Collettiva	☐ Aziendale
	☐ Agevolata	☐ Non agevolata	Altre	
CERT. N.	AGENZIA	CONTRAENTE COD.	DATA NOTIFICA	
ASSICURATO	COMUNE	SPECIE COD.		

PERITI								
....	DENUNCIA N.							
....	DATA EVENTO							
	TIPO EVENTO							

N. PARTITA	Varietà	Valore assicurato	Deduzioni	Valore risarcibile su cui si liquida il danno	PROCENTI DI DANNO (al lordo di franchigia)												Residuo		FRANCHIGIA / SCOPERTO	Limite di indennizzo	Data di inizio raccolta
			Causa / Importo		GRANDINE	VENTO FORTE	ECCESSO DI PIOGGIA	GELO-BRINA	SICCITA'	ALLUVIONE	C-S / V-C	SBALZO TERMICO	ECCESSO DI NEVE		Complessivo ad oggi	Deduzioni danni anteriori	in cifre	in lettere			
					Danno di quantità / Danno di qualità																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

OSSERVAZIONI E RISERVE CODICI				RESA POTENZIALE (Q.li)	

L'assicurato prende atto che il diritto all'indennizzo maturerà solo ed esclusivamente al superamento della soglia del 20% prodotto comune, anche se assicurato con più certificati. La presente perizia è soggetta applicazione di franchigie, ed eventuale scoperto e/o limite di indennizzo se previsti delle norme contrattuali come da artt .... del contratto di assicurazione.

Note:
....
....
....
....

FIRMA

La presente perizia iniziata il .... è stata ultimata .... alle ore .... del e le percentuali liquidate sono comprensive di tutti i danni provocati dagli eventi assicurati fino a tale momento.

DATA DI PERIZIA

1 - Il prodotto sopra indicato è assicurato da altre società nello stesso comune? ....

Se si, quali società e in quale misura? ....

Qualora il perito sollevi osservazioni e/o riserve, i cui codici sono indicati nell'apposito riquadro a fianco riportato, il presente documento è corredato da un allegato che costituisce parte integrante del bollettino di campagna.

COD.	PERITO	COD.	PERITO	PER ACCETTAZION E, L'ASSICURATO
COD.	PERITO	COD.	PERITO	

DATA DI CONSEGNA DEL BOLLETTINO	DATA DI SPEDIZIONE DEL DOLLETTINO	RACCOMANDATA A/RN	UFFICIO POSTALE DI

ALLEGATO 6.2

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Risultati di perizia N° **di**

FONDO DI MUTUALITA' COD.	Tipologia Fondo		
	☐ Agevolata ☐ Non agevolata		
COPERTURA MUTUALISTICA N.	SOGGETTO GESTORE	COD.	DATA NOTIFICA
SOCIO	COMUNE	SPECIE COD.	
PERITI	DENUNCIA N.		
	DATA EVENTO		
	TIPO EVENTO		

N. PARTITA	Varietà	Valore assoggettato a copertura mutualistica	Deduzioni	Valore risarcibile su cui si liquida il danno	PROCENTI DI DANNO (al lordo di franchigia) GRANDINE	VENTO FORTE	ECCESSO DI PIOGGIA								Complessivo ad oggi	Deduzioni danni anteriori	Residuo		FRANCHIGIA / SCOPERTO	Limite di indennizzo	Data di inizio raccolta
			Causa / Importo		Danno di quantità / Danno di qualità												in cifre	in lettere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

OSSERVAZIONI E RISERVE CODICI				RESA POTENZIALE (Q.li)	

Note:

FIRMA

....

....

....

....

....

....

....

DATA DI PERIZIA

La presente perizia iniziata il .... è stata ultimata .... alle ore .... del

e le percentuali liquidate sono comprensive di tutti i danni provocati dagli eventi garantiti dalla copertura mutualistica fino a tale momento.

Qualora il perito sollevi osservazioni e/o riserve, i cui codici sono indicati nell'apposito riquadro a fianco riportato, il presente documento è corredato da un allegato che costituisce parte integrante del bollettino di campagna.

COD.	PERITO	COD.	PERITO	PER ACCETTAZIONE, IL SOCIO
COD.	PERITO	COD.	PERITO	

DATA DI CONSEGNA DEL BOLLETTINO	DATA DI SPEDIZIONE DEL DOLLETTINO	RACCOMANDATA A/RN	UFFICIO POSTALE DI

ALLEGATO 7
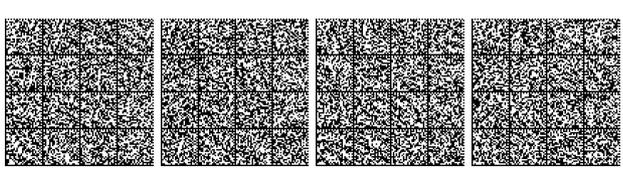
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Colture

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno tre compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di tre compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, con almeno tre eventi, sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo.

3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, con due eventi, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Nuovi assicurati

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il parametro contributivo massimo è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite all'art. 5 è pari a 15; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2023, qualora le garanzie includano la «mancata produzione di miele», è pari a 20.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 2.

ALLEGATO *8*
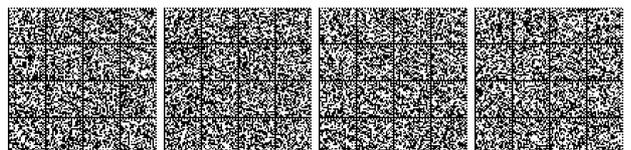
Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA	1	PACCHETTO A (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	2	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE	3	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA	4	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE	5	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI	6	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	7	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
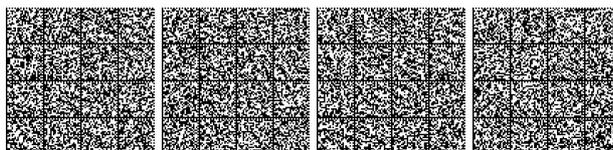
COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZION E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE ECCESSO DI NEVE	8	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	9	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	10	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	11	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	12	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	13	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	14	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	15	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	16	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	17	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE	18	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA	19	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE	20	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA VENTI FORTI	21	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	22	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE ECCESSO DI NEVE	23	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	24	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	25	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	26	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	27	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	28	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	29	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	30	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	**CODICE COMBINAZION E DI EVENTI**	**PACCHETTO DI APPARTENENZA**
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	31	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	32	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE	33	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI	34	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE	35	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	36	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI	37	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	38	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	39	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI GRANDINE	40	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	41	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	42	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA	43	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	44	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	45	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	46	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	47	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	48	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA	49	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECCESSO DI PIOGGIA	50	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	51	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	52	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	53	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
RICAVO	54	PACCHETTO D (sperimentali)
INDEX BASED	55	PACCHETTO D (sperimentali)

———

ALLEGATO *9*

METODOLOGIA «TRIGGER» PER L'ATTIVAZIONE DEL FONDO IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. La Direzione generale dello sviluppo rurale del MASAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, con il supporto tecnico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MASAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'amministrazione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.

In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi può essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.

A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione è tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».

La metodologia utilizzata dal soggetto gestore del Fondo deve essere approvata dal MASAF.

Il soggetto gestore determinerà il superamento del Trigger Event dandone comunicazione al MASAF.

Il Fondo è tenuto a comunicare al MASAF l'avvio delle compensazioni agli aderenti.

ALLEGATO *10*

Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST)

Premessa

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del presente Piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola.

Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del fondo settoriale IST, stornando dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.

Allo stesso modo, per la determinazione della componente negativa di reddito devono essere imputati i soli costi specifici di settore. Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in più processi produttivi, non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità.

1. IL RISULTATO DI REDDITO E I SUOI MARGINI

Poiché l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito dell'IST si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore più basso e quello più elevato), particolare e fondamentale attenzione è attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.

La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione è approssimabile al "valore aggiunto agricolo". Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i premi in conto produzione e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come *input variable costs*, le imposte e tasse.

Gli *input variable costs* comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contribuito alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del "valore aggiunto agricolo" i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.

Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorché direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.

Il valore così ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come, ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).

Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del *valore aggiunto agricolo* e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attività agricola.
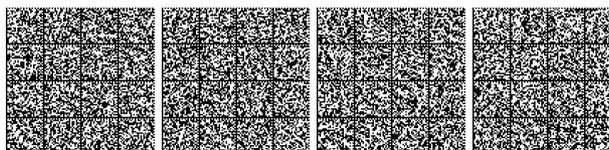
	Descrizione
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	**Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli**
	Acquisti materie prime
	- Δ rimanenze materie prime
	= Consumo materie prime
	+ Altri costi di produzione e commercializzazione
	+ Rettifiche in aumento
	- Rettifiche in diminuzione
	= Costo della produzione (esclusi fattori interni)
	- Δ prodotti finiti e semilavorati
-	**Costo agricolo della produzione venduta**
=	**VALORE AGGIUNTO AGRICOLO**
	Costo del personale
	+ Quote ammortamenti
-	**Costo dei fattori interni**
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	**REDDITO OPERATIVO**

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli* il *Costo agricolo della produzione venduta*.
Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attività agricola.
Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini IST tutti i ricavi e costi relativi alle attività connesse all'attività agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).
Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravi amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.

Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini dell'Income Stabilization Tool (IST) articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalità previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilità di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.

METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE CON BILANCIO

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La prima voce di reddito è costituita dai Ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per l'IST i ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attività connesse ovvero le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attività agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.).
Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi così determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento IST e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo è da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:

- i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;
- il valore dei premi c/produzione che trovano correlazione con la produzione dell'anno, con esclusione di quelli relativi ai prodotti o attività che non rientrano nel campo di applicazione della misura IST.

Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Ricavi di vendita	Totale dei ricavi da attività agricola primaria e trasformazione (esclusi ricavi da attività connesse)	Fatture o unica fattura riepilogativa, Dichiarazione IVA, Conto economico
Rettifiche in aumento (+)	Conferimenti a organizzazioni di produttori o cooperative	Fatture, DDT, ricevute di conferimento
	Conto lavorazione/trasformazione	Ricevute di conferimento, fatture
	Premi e altri aiuti pubblici	Fascicolo, dichiarazione AGEA
	Altri ricavi	
Rettifiche in diminuzione (-)	Fatturazione di conferimenti di anni precedenti	Fatture anno corrente
	Fatturazione da altra cessione di anni precedenti	Fatture anno corrente
	Altre variazioni in diminuzione	Fatture anno corrente
	Ricavi da attività connesse o accessorie	Fatture e corrispettivi
= Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli		

Le rettifiche in aumento consistono in:

- ***Conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative*** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
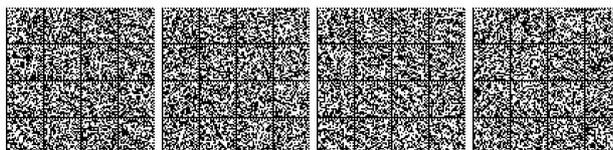
- ***Conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni*** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- ***Premi ed altri aiuti pubblici*** che trovano correlazione con la produzione dell'anno;
- ***Altri ricavi***[1]

Le rettifiche in diminuzione sono:
- ***Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti****;*
- ***Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti****;*
- ***Ricavi*** *da attività connesse o attività non propriamente agricole;*
- ***Altre variazioni in diminuzione*** *per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.*

I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.
Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva[2] o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.
Inoltre, al fine di verificare la compatibilità dei dati con la struttura aziendale potrà essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:
- Dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantità di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantità realizzata, destinazione d'uso della produzione)
- Quantità vendute o conferite presso terzi;
- Quantità in magazzino a fine anno.

1.2 Costo agricolo della produzione venduta

Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come *Costo agricolo della produzione venduta.*
A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli*. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del *Costo agricolo della produzione venduta*:

[1] Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi
[2] Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle fatture di vendita.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Totale acquisti	Totale acquisti e importazioni	Fatture di acquisto e bolle doganali, Dichiarazione IVA
-/+ Variaz. magazzino materie prime	Magazzino materie prime a fine anno	
+ Rettifiche in aumento	Ratei passivi di costo non fatturato iva acquisti	Fatture anno successivo
	Altri costi direttamente attribuibili	Fatture anno precedente
- Rettifiche in diminuzione	Costi esclusi Prestazioni di sola opera Acquisto di beni ammortizzabili Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno Materiale per lavori in economia da capitalizzare	Fatture di acquisto Fatture correnti Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture anno corrente
= Costo della produzione (esclusi fattori interni)		
- Δ prodotti finiti e semilavorati	Magazz. prodotti finiti e semilavorati a fine anno	
= Costo agricolo della produzione venduta		

La prima voce di rettifica da considerare è rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo *Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo*.
Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:

- ***Ratei passivi*** per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
- ***Altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili***. Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si è concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni colturali rinvenienti dall'anno precedente).

Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:

- ***Costi esclusi***[3] ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
- ***Acquisto di beni ammortizzabili***[4]***,*** *comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;*
- ***Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno***. Questa voce può riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverrà negli anni successivi (ad es. Anticipazioni colturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
- ***Materiale per lavori in economia da capitalizzare***. Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.

Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate

[3]Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.
[4] Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.
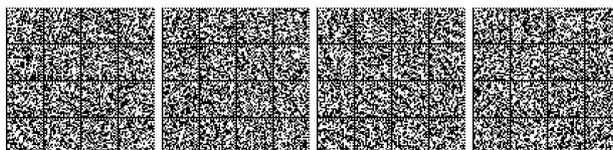
alla data di fine esercizio, tuttavia, ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purché disponibili entro la data di rilevazione del reddito.
Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta è necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andrà sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo *Rimanenze prodotti finiti e semilavorati).*

Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal *Costo agricolo della produzione venduta*:

Costi ammessi:

Le tipologie di costi ammessi sono:

A) Materie prime:
- sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
- concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- mangimi.

B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:
- acquisto di semilavorati o componenti;
- materiale di consumo per le operazioni in campo;
- materiale di confezionamento e imballaggio;
- carburanti, energia;
- servizi tecnici esterni.
- spese veterinarie;
- spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici

C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti
D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali.
Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attività non ammesse ai fini dello strumento è necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).

Costi esclusi:

- costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.);
- manutenzione straordinaria;
- costi amministrativi;
- tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attività connesse ed altre attività non agricole.

L'indicazione dei costi deve avvenire:
- al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
- considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
- in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione è compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera.
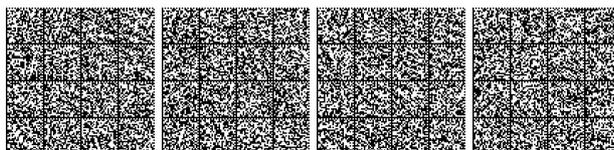
1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potrà infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.

A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantità di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Più in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andrà sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andrà sottratto al valore degli acquisti.

Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiare e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.

La variazione del magazzino andrà valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione.

1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati è da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.

Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.

La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti più basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica può subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilità, la regola generale non risulta applicabile e può essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE SENZA BILANCIO

2.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1.

2.2 Costo agricolo della produzione venduta

Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria.

Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realtà

territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata. Le ulteriori specifiche modalità per la definizione degli indici di costo possono essere stabilite con apposito decreto della Direzione Generale dello sviluppo rurale.

———

ALLEGATO *11*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE INDICE

(APPLICABILE ALL'INTERVENTO DEL PSP 2023-2027 SRF04)

Il Valore indice costituisce l'importo massimo ad ettaro/unità risarcibile per prodotto nel caso di aziende agricole coperte dal Fondo mutualistico nazionale.

Esso rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per prodotto potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.

L'elenco dei prodotti e dei relativi Valori indice è allegato al Piano annuale di gestione del rischio (PGRA). I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo:

1. elaborazione per ciascun prodotto del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;

2. verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo *Standard Value*; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo *Standard Value*;

3. elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente incidenza costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;

4. elaborazione del Valore indice per prodotto moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3;

5. in caso di prodotti normalmente irrigui coltivati senza irrigazione o di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.

Relativamente ai prodotti per cui non è possibile calcolare il Valore indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati, si applica il rispettivo *Standard Value* moltiplicato per un coefficiente di riduzione che può essere differenziato anche per singolo comparto. Il suddetto coefficiente è calcolato come media dell'incidenza dei Valori indice sui rispettivi *Standard Value* per tutti i prodotti (o per tutti i prodotti di un determinato comparto) per i quali sono state elaborate le rese medie.

Il Valore indice per i prodotti biologici è equiparato al prodotto convenzionale.

ALLEGATO *12*

VALORI INDICE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ECONOMICHE E DEI RISARCIMENTI EROGABILI DAL FONDO AGRICAT

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ACTINIDIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.301	€/ha
AGLIO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.292	€/ha
AGRETTO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	26.392	€/ha
ALBICOCCHE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.686	€/ha
ALKEKENGI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	17.536	€/ha
ALTRE FRUTTICOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.901	€/ha
ANETO	ALTRI PRODOTTI	1.723	€/ha
ANICE	ALTRI PRODOTTI	3.097	€/ha
ARACHIDI	SEMI OLEOSI	2.421	€/ha
ARANCE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ASPARAGO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.649	€/ha
AVENA	CEREALI E DERIVATI	427	€/ha
BARBABIETOLA	COLTURE INDUSTRIALI	1.606	€/ha
BASILICO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.120	€/ha
BERGAMOTTO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	16.741	€/ha
BIETOLA DA COSTA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.625	€/ha
BORRAGINE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.630	€/ha
BROCCOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.488	€/ha
CACHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.117	€/ha
CANAPA	COLTURE INDUSTRIALI	2.156	€/ha
CAPPERO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	10.794	€/ha
CARCIOFI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.930	€/ha
CARDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.832	€/ha

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
CARDO	COLTURE INDUSTRIALI	4.832	€/ha
CAROTA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.776	€/ha
CASTAGNE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.141	€/ha
CAVOLFIORE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.758	€/ha
CAVOLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.886	€/ha
CECI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	633	€/ha
CETRIOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.322	€/ha
CICERCHIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.030	€/ha
CILIEGIE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.926	€/ha
CIPOLLE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.105	€/ha
COCOMERI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.878	€/ha
COLZA	COLTURE INDUSTRIALI	405	€/ha
CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI	988	€/ha
CRESCIONE	ALTRI PRODOTTI	1.865	€/ha
CRISANTEMO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.435	€/ha
ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI	707	€/ha
ERBAI	ALTRI PRODOTTI	401	€/ha
FAGIOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.241	€/ha
FAGIOLINI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.801	€/ha
FARRO	CEREALI E DERIVATI	481	€/ha
FAVE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.306	€/ha
FAVINO	ALTRI PRODOTTI	422	€/ha
FICHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.536	€/ha
FICHI D’INDIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.366	€/ha
FINOCCHI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.241	€/ha
FRAGOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.872	€/ha

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
FRUMENTO	CEREALI E DERIVATI	773	€/ha
FUNGHI COLTIVATI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	12.921	€/ha
GELSO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.498	€/ha
GIRASOLE	SEMI OLEOSI	875	€/ha
GOJI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.519	€/ha
GRANO SARACENO	CEREALI E DERIVATI	1.258	€/ha
LAMPONI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	28.280	€/ha
LATTUGHE E INDIVIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.846	€/ha
LENTICCHIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	556	€/ha
LIMONI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.084	€/ha
LINO	COLTURE INDUSTRIALI	890	€/ha
LOIETTO	ALTRI PRODOTTI	428	€/ha
LUPINELLA	ALTRI PRODOTTI	418	€/ha
LUPINI	ALTRI PRODOTTI	1.522	€/ha
LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI	26.627	€/ha
MAIS	CEREALI E DERIVATI	1.457	€/ha
MANDARANCE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.988	€/ha
MANDARINI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.230	€/ha
MANDORLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	2.981	€/ha
MANGO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	39.886	€/ha
MELANZANE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.114	€/ha
MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.803	€/ha
MELONI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.958	€/ha
MIGLIO	CEREALI E DERIVATI	692	€/ha

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
MIRTILLI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	19.425	€/ha
MORE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	22.706	€/ha
NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.076	€/ha
NETTARINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.143	€/ha
NOCCIOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.430	€/ha
NOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.134	€/ha
OLIVE DA OLIO	OLII E GRASSI VEGETALI	1.496	€/ha
OLIVE DA TAVOLA	OLII E GRASSI VEGETALI	3.101	€/ha
ORZO	CEREALI E DERIVATI	756	€/ha
PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	159	€/ha
PATATE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.175	€/ha
PEPERONCINO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.116	€/ha
PEPERONI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	37.807	€/ha
PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.210	€/ha
PESCHE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.120	€/ha
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	FLOROVIVAISMO	14.242	€/ha
PIOPPO	FLOROVIVAISMO	7.572	€/ha
PISELLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.124	€/ha
PISTACCHIO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.410	€/ha
POMODORI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.968	€/ha
POMODORO DA TAVOLA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	25.639	€/ha
POMPELMI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.447	€/ha
PORRO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.987	€/ha
PRATI E PRATI PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	415	€/ha

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
PREZZEMOLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.989	€/ha
QUINOA	CEREALI E DERIVATI	1.677	€/ha
RADICCHIO/CICORIA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.476	€/ha
RAVANELLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.198	€/ha
RIBES	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	31.533	€/ha
RISO	CEREALI E DERIVATI	1.737	€/ha
ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI	18.327	€/ha
RUCOLA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	809	€/ha
SATSUMA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.590	€/ha
SCALOGNO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	26.015	€/ha
SEDANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.035	€/ha
SEGALE	CEREALI E DERIVATI	447	€/ha
SENAPE BIANCA	COLTURE INDUSTRIALI	434	€/ha
SOIA	SEMI OLEOSI	1.220	€/ha
SORGO	CEREALI E DERIVATI	752	€/ha
SPINACI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.510	€/ha
SULLA	ALTRI PRODOTTI	455	€/ha
SUSINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.444	€/ha
TABACCO	COLTURE INDUSTRIALI	9.733	€/ha
TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI	354	€/ha
TRITICALE	CEREALI E DERIVATI	767	€/ha
UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.236	€/ha
UVA DA VINO	VINI	4.169	€/ha
UVA SPINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	25.164	€/ha
VECCIA	ALTRI PRODOTTI	509	€/ha
ZAFFERANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	67.032	€/ha

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ZUCCA	**ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI**	**2.757**	**€/ha**
ZUCCHINE	**ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI**	**3.391**	**€/ha**

(*) COEFFICIENTI DI ABBATTIMENTO PER GRUPPI DI PRODOTTI (COMPARTI) CON PRASSI AGRONOMICHE DIFFORMI DALLE ORDINARIE

COMPARTO	COEFFICIENTE
COLTURE INDUSTRIALI	-30%
SEMI OLEOSI	-30%
FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	-50%
OLIVICOLO	-30%
ALTRI PRODOTTI	-25%
CEREALI E DERIVATI	-30%
ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	-40%
FLOROVIVAISMO	-25%
UVA DA VINO	-20%

23A02145

DECRETO 29 marzo 2023.

Rinnovo della designazione del laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 26 marzo 2018, n. 15645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 71 del 26 marzo 2018 con il quale al laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., ubicato in zona industriale Basso Marino n. 112 – 63100, Ascoli Piceno (AP), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 febbraio 2023, acquisita in data 14 febbraio 2023 al progressivo 100551;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 gennaio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., ubicato in zona industriale Basso Marino n. 112 – 63100, Ascoli Piceno (AP), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 6 febbraio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità fissa (da calcolo)/ Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV¬MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/ Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/ Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV¬MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/ Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Metha-nol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2015
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico/ Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

23A02123

DECRETO 29 marzo 2023.

Rinnovo della designazione del laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 71 del 26 marzo 2018 con il quale al laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., ubicato in zona industriale Basso Marino n. 112 – 63100, Ascoli Piceno (AP), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
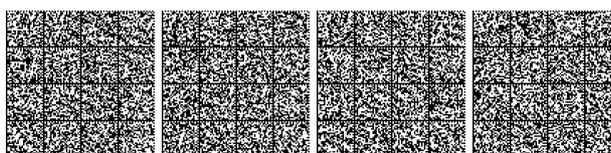
Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 febbraio 2023, acquisita in data 14 febbraio 2023 al progressivo 100555;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 gennaio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., ubicato in zona industriale Basso Marino n. 112 – 63100, Ascoli Piceno (AP), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 6 febbraio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Numero di perossidi/Peroxide value (_)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III

23A02144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2023.

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, com-

ma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* ed *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;
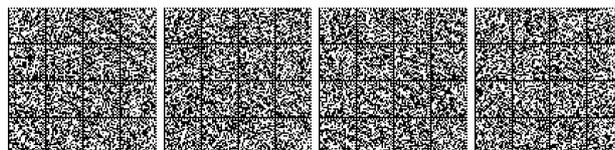
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-*decies*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

Visto l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 36, par. 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;

Considerato che le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1, disposti nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

4. Nelle comunicazioni di cui al comma 1 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.

6. Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
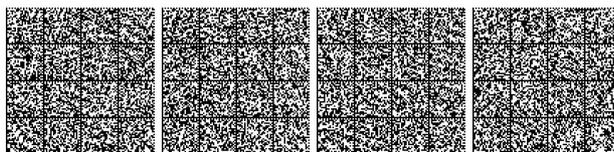
Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2023

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
LEO

23A02159

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2023.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione, con intervalli non superiori a cinque anni, per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2020, n. 1255, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Rezza l'incarico di direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Visto il precedente decreto dirigenziale 20 novembre 2018, concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021;

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024;

Decreta:

Art. 1.

Revisione generale

1. È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.

2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o comunitaria;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
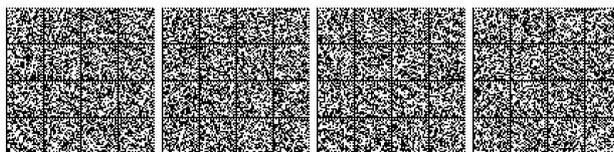
2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

5. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

6. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con provvedimento motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali, attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di euro 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative.

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonché sul portale del Ministero della salute.
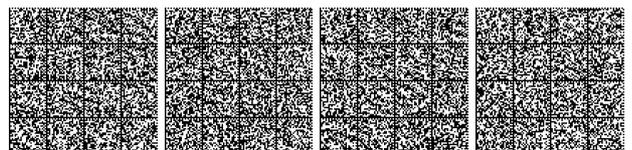
Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 03, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto è inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2023

Il direttore generale: REZZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 748

23A02148

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 marzo 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prima Casa - S.c.r.l.», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il d.d. del 30 marzo 2016, n. 23/SAA/2016, con il quale la società cooperativa «Prima Casa - S.c.r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Luisa De Falco;

Vista la sentenza del 15 maggio 2018, n. 32/2018 del Tribunale di Salerno, pervenuta alla divisione competente in data 30 settembre 2022, con nota n. 0291243, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Prima Casa - S.c.r.l.»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Luisa De Falco è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;
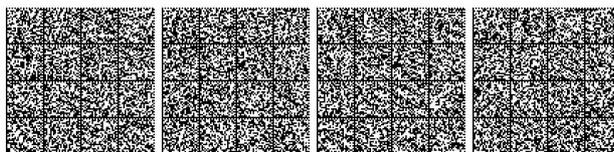
Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott.ssa Luisa De Falco nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prima Casa - S.c.r.l.», con sede in Salerno (SA) (codice fiscale 03171240652), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Luisa De Falco, nata a Napoli (NA) il 27 gennaio 1984 (codice fiscale DFLLSU84A67F839Y), domiciliata in Cercola (NA), via Luca Giordano n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2023

Il Ministro: URSO

23A02146

DECRETO 29 marzo 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ternipan società cooperativa in liquidazione», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ternipan società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 6 febbraio 2023, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento in argomento;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 3.707.804,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 6.475.396,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.218.163,00;

Considerato che in data 14 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;
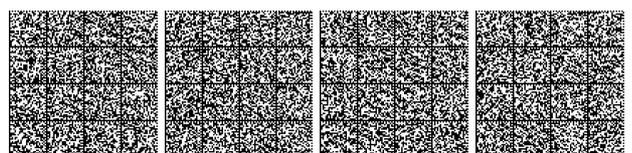
Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ternipan società cooperativa in liquidazione», con sede in Terni (TR) (codice fiscale 01617040553) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Bertani, nato a Bologna (BO) l'8 settembre 1942 (codice fiscale BRTPLG42P08A944T), domiciliato in Roma, via di San Sebastianello n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2023

Il Ministro: URSO

23A02147

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2023.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-*ter* dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, i documenti programmatici ed i dati ISTAT, dai quali risultano per l'anno 2022 le seguenti variazioni percentuali in media d'anno: tasso di inflazione programmato = 7,1; prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi = 8,1; scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = 1,0;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

23A02142
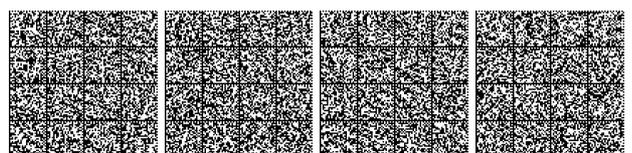
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 marzo 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Pregabalin Zentiva». (Determina n. 47/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto-ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8, 9 e 10 marzo 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PREGABALIN ZENTIVA;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

PREGABALIN ZENTIVA.

Codice ATC - Principio attivo: N03AX16 Pregabalin.

Titolare: Zentiva K.S.

Codice procedura: Emea/H/C/003900/IB/0038/G.

GUUE 28 febbraio 2023.

Indicaz*ioni terapeutiche*

dolore neuropatico

«Pregabalin Zentiva» è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.

epilessia

«Pregabalin Zentiva» è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi epilettiche parziali in presenza o in assenza di secondaria generalizzazione;

disturbo d'ansia generalizzata

«Pregabalin Zentiva» è indicato per il trattamento del Disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Modo di somministrazione

«Pregabalin Zentiva» può essere assunto con o senza cibo;

«Pregabalin Zentiva» è solo per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1021/043 - A.I.C.: 044384434 /E In base 32: 1BBJ5L

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 84 capsule

EU/1/15/1021/044 - A.I.C.: 044384446 /E In base 32: 1BBJ5Y

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 112 capsule

EU/1/15/1021/045 - A.I.C.: 044384459 /E In base 32: 1BBJ6C

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 84 capsule

EU/1/15/1021/046 - A.I.C.: 044384461 /E In base 32: 1BBJ6F

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 112 capsule

EU/1/15/1021/047 - A.I.C.: 044384473 /E In base 32: 1BBJ6T

300 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 84 capsule

EU/1/15/1021/048 - A.I.C.: 044384485 /E In base 32: 1BBJ75

300 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/alu) - 112 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul portale *web* dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

23A02124

DETERMINA 28 marzo 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tezepelumab, «Tezspire». (Determina n. 48/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento della Commissione n. 712/2012 di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2008 del 24 novembre 2008, riguardante «La variazione dei termini per la adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la opinione positiva del CHMP EMA del 12 gennaio 2023 (EMEA/CHMP/3773/2023) di approvazione della variazione EMEA/H/C/005588/II/0001 che ha modificato la autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tezspire» aggiungendo una nuova presentazione;

Vista la istanza della ditta AstraZeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in MIND, viale Decumano n. 39 - 20157 Milano (MI), codice fiscale n. 00735390155, codice SIS 1429, in qualità di rappresentante locale in Italia di AstraZeneca AB (codice SIS 0690), titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tezspire», pervenuta a questa Agenzia il 20 febbraio 2023, prot. n. 22515/A del 21 febbraio 2023, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del farmaco «Tezspire» (numero europeo di presentazione EU/1/22/1677/003), nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
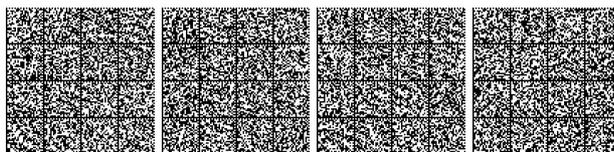
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8, 9 e 10 marzo 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TEZSPIRE,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

TEZSPIRE.

Codice ATC - Principio attivo: R03DX11 tezepelumab.

Titolare: AstraZeneca AB.

Codice procedura: EMEA/H/C/005588/II/0001.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Tezspire» è indicato come trattamento aggiuntivo di mantenimento in adulti e adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni con asma severa che non sono adeguatamente controllati nonostante alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più un altro medicinale per il trattamento di mantenimento.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere avviato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'asma severa.

«Tezspire» è somministrato per iniezione sottocutanea.

Un paziente può auto-somministrarsi l'iniezione o il *caregiver* del paziente può somministrare questo medicinale previa formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea. Prima dell'uso, deve essere fornita una corretta formazione ai pazienti e/o ai *caregiver* per la preparazione e la somministrazione di «Tezspire» secondo le «Istruzioni per l'uso».

«Tezspire» deve essere iniettato nella coscia o nell'addome, a eccezione dell'area di 5 cm intorno all'ombelico. Se un operatore sanitario o un *caregiver* somministra l'iniezione, può anche essere usata la parte superiore del braccio. Un paziente non deve eseguire l'auto-somministrazione nel braccio. Il medicinale non deve essere iniettato in zone dove la pelle è sensibile, eritematosa, contusa o indurita. Si raccomanda di alternare il sito di iniezione a ogni iniezione.

Istruzioni dettagliate per la somministrazione tramite la siringa preriempita o penna preriempita sono fornite nelle «Istruzioni per l'uso».

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1677/003 - A.I.C.: 050354036 /E In base 32: 1J0PVN

210 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,91 ml (110 mg/ml) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, immunologo e pediatra (RRL).

23A02125
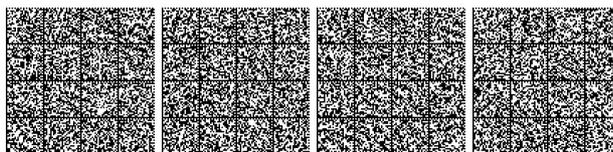
DETERMINA 28 marzo 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pirfenidone, «Pirfenidone Viatris». (Determina n. 49/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 1° febbraio 2023 (protocollo 12798/P-01/02/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale - «Pirfenidone Viatris» (pirfenidone);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8, 9 e 10 marzo 2023;

Visti gli atti di ufficio;
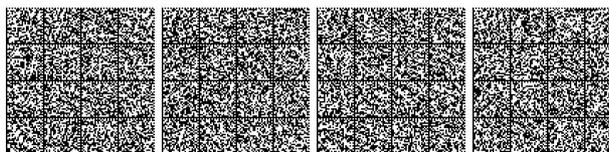
Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PIRFENIDONE VIATRIS

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

PIRFENIDONE VIATRIS.

Codice ATC - Principio attivo: L04AX05 Pirfenidone.

Titolare: Viatris Limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/005862/0000.

GUUE: 28 febbraio 2023.

Indicazioni terapeutiche: «Pirfenidone Viatris» è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF)* da lieve a moderata.

Modo di somministrazione: il trattamento con «Pirfenidone Viatris» deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento di IPF.

«Pirfenidone Viatris» è per uso orale. Le compresse devono essere ingerite intere con acqua e assunte con il cibo per ridurre la possibilità di nausea e capogiri (vedere paragrafi 4.8 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1707/001 A.I.C.: 050489018 /E in base 32: 1J4TPU - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 63 compresse;

EU/1/22/1707/002 A.I.C.: 050489020 /E in base 32: 1J4TPW - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 90 compresse;

EU/1/22/1707/003 A.I.C.: 050489032 /E in base 32: 1J4TQ8 - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 252 compresse;

EU/1/22/1707/004 A.I.C.: 050489044 /E in base 32: 1J4TQN - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister calendario (PVC/aclar/alu) - 63 compresse;

EU/1/22/1707/005 A.I.C.: 050489057 /E in base 32: 1J4TR1 - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister calendario (PVC/aclar/alu) - 252 compresse;

EU/1/22/1707/006 A.I.C.: 050489069 /E in base 32: 1J4TRF - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 63 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1707/007 A.I.C.: 050489071 /E in base 32: 1J4TRH - 267 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 252 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1707/008 A.I.C.: 050489083 /E in base 32: 1J4TRV - 534 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 21 compresse;

EU/1/22/1707/009 A.I.C.: 050489095 /E in base 32: 1J4TS7 - 534 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 84 compresse;

EU/1/22/1707/010 A.I.C.: 050489107 /E in base 32: 1J4TSM - 534 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 21 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1707/011 A.I.C.: 050489119 /E in base 32: 1J4TSZ - 801 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 84 compresse;

EU/1/22/1707/012 A.I.C.: 050489121 /E in base 32: 1J4TT1 - 801 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 90 compresse;

EU/1/22/1707/013 A.I.C.: 050489133 /E in base 32: 1J4TTF - 801 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 252 compresse;

EU/1/22/1707/014 A.I.C.: 050489145 /E in base 32: 1J4TTT - 801 mg - cmpressa rivestita con film - Uso orale - Blister calendario (PVC/aclar/alu) - 84 compresse;

EU/1/22/1707/015 A.I.C.: 050489158 /E in base 32: 1J4TU6 - 801 mg - compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/aclar/alu) - 84 x 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che al momento del lancio tutti i medici che si ritiene possano prescrivere «Pirfenidone Viatris» abbiano a disposizione un pacchetto informativo contenente quanto segue:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

informazioni per il medico (checklist per la sicurezza);

informazioni per il paziente (foglio illustrativo).

La *checklist* per la sicurezza relativa a «Pirfenidone Viatris» deve contenere i seguenti elementi chiave relativi alla funzionalità epatica, danno epatico da farmaci e alla fotosensibilità:

funzionalità epatica, danno epatico da farmaci:

«Pirfenidone Viatris» è controindicato in pazienti con compromissione epatica severa o affetti da malattia epatica allo stadio terminale;

durante il trattamento con «Pirfenidone Viatris» possono verificarsi aumenti delle transaminasi sieriche;

è necessario monitorare la funzionalità epatica prima di iniziare il trattamento con «Pirfenidone Viatris» e in seguito a intervalli regolari;

è necessario monitorare attentamente eventuali pazienti che sviluppano un aumento degli enzimi epatici, con aggiustamenti della dose o interrompendo il trattamento;

pronta valutazione clinica e esami della funzionalità epatica per pazienti che sviluppano segni e sintomi di danno epatico.

fotosensibilità:

i pazienti devono essere informati del fatto che «Pirfenidone Viatris» può causare reazioni di fotosensibilità e che è necessario adottare misure precauzionali;

si raccomanda ai pazienti di evitare o ridurre l'esposizione alla luce del sole diretta (comprese le lampade solari);

si raccomanda ai pazienti di usare quotidianamente una protezione solare totale, di indossare indumenti che proteggano dal sole e di evitare l'assunzione di altri medicinali che provocano fotosensibilità.

Le informazioni per il medico devono incoraggiare chi prescrive il farmaco a segnalare le reazioni avverse al farmaco gravi e clinicamente significative comprendenti:

reazioni di fotosensibilità ed eruzioni cutanee;

prove di funzionalità epatica anormale;

danno epatico da farmaci;

qualsiasi altra reazione avversa sulla base del giudizio del medico prescrittore.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-pneumologo (RNRL).

23A02126

DETERMINA 31 marzo 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per i medicinali a base di «Everolimus». (Determina n. DG/115/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 1042/2021 del 9 settembre 2021, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e rinegoziazione del medicinale per uso umano "Afinitor"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 17 settembre 2021, e relativa scheda di prescrizione cartacea ad essa allegata;

Vista la determina AIFA n. 174/2023 del 28 febbraio 2023, recante «Integrazione delle condizioni e modalità di impiego relative ai medicinali a base di "Everolimus"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 18 marzo 2023, con la quale si applicano in via automatica le condizioni negoziali e le modalità di impiego previste per l'*originator* «Afinitor», compresa la scheda di prescrizione cartacea, a tutti i medicinali a base di «Everolimus».

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

1. È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per i medicinali a base di EVEROLIMUS, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. 1042/2021 del 9 settembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 223 del 17 settembre 2021.

3. Restano invariate le altre condizioni negoziali del singolo principio attivo.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE OSPEDALIERA MEDICINALE EVEROLIMUS

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri autorizzati o specialisti oncologo, gastroenterologo, internista ed endocrinologo; prima prescrizione e rinnovi della durata massima di 6 mesi)

Centro prescrittore ____________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ____________________

Tel. __________ e-mail ____________________

Paziente (cognome, nome) ____________________

Data di nascita __________ sesso M ☐ F ☐

Comune di nascita ____________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____________________ Tel. __________

Regione __________ ASL di residenza __________ Prov. __________

Medico di Medicina Generale ____________________

Indicazione rimborsata SSN:

□ Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare

Everolimus è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Everolimus non è rimborsato nelle localizzazioni primitive ileali nelle quali il farmaco non ha mostrato alcun vantaggio rispetto al placebo (studio RADIANT-4).

Prescrizione Everolimus

Dosaggio*: __________ mg/die

Durata della prescrizione (max 6 mesi): __________ mesi

*da RCP, par. 4.2

- La dose raccomandata di everolimus è di 10 mg una volta al giorno.
- Il trattamento deve continuare fino a quando si osserva un beneficio clinico o finché non compaia tossicità inaccettabile.
- La gestione di sospette reazioni avverse gravi e/o intollerabili può richiedere una riduzione della dose e/o una temporanea interruzione di everolimus.
- Fare riferimento al paragrafo 4.2 RCP per gli aggiustamenti di dose in caso di reazioni avverse (tabella 1) e di categorie speciali di pazienti.

Specificare se si tratta di:

□ Prima prescrizione

□ Prosecuzione di terapia

NOTA BENE

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr*. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Data ______________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

23A02161

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 2023.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare l'articolo 6 «Autonomia delle Università», che al comma 9 recita: «…Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore…»;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con d.r. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 27 «Modifiche dello statuto»;

Vista la deliberazione n. 2/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la deliberazione n. 15/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Senato accademico ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Vista la nota rettorale n. 1547 del 1° febbraio 2023, con la quale le modifiche allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi del succitato articolo 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. nr. 3844 del 27 marzo 2023 (prot. entrata n. 4762 del 28 marzo 2023), con la quale la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, ha osservato:

«Con riferimento alle modifiche (…) trasmesse alla scrivente con nota PEC il 1° febbraio 2023 (…), all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare fatta eccezione per quanto di seguito evidenziato:

All'art. 17 - Collegio di disciplina, è necessario prevedere che la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 240/2010.

All'art. 24 - Commissione paritetica docenti-studenti, è prevista, al comma 2, l'elencazione dei compiti della Commissione, con l'introduzione della previsione secondo cui la Commissione è chiamata anche a redigere una propria relazione annuale da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento. Si segnala al riguardo la necessità di correggere l'elencazione che inizia con la lettera *c)* e non con la lettera *a)*.»;
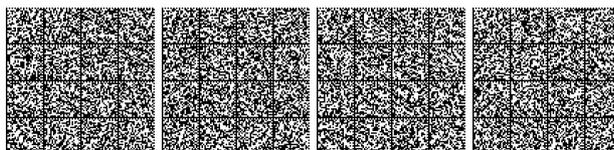
Preso atto che con deliberazione n. 53/2023 del Senato accademico dell'Università per stranieri di Perugia nell'adunanza del 31 marzo 2023, con il parere favorevole espresso con deliberazione n. 69/2023 dal Consiglio di amministrazione in pari data, lo statuto d'Ateneo è stato adeguato alle suddette osservazioni;

Dato atto che le succitate deliberazioni del 31 marzo 2023 sono state assunte con la maggioranza richiesta dall'articolo 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Decreta:

1. di emanare le modifiche allo statuto dell'Università per stranieri di Perugia, il cui testo aggiornato è allegato al presente decreto e ne diviene parte integrante (All. *A)*);

2. di trasmettere il presente decreto ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Le modifiche dello statuto dell'Università per stranieri di Perugia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ella Repubblica italiana.

Perugia, 31 marzo 2023

Il rettore: DE CESARIS

ALLEGATO *A*

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Università

1. L'Università per stranieri di Perugia, di seguito nominata «Università», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, è un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. In linea con la sua tradizione di diplomazia culturale, essa promuove e organizza lo svolgimento di attività di formazione e ricerca scientifica finalizzate all'apprendimento, alla conoscenza, alla certificazione della lingua italiana e alla diffusione della lingua, della cultura e della civiltà italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini.

2. Il presente statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione italiana e ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Università ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e può istituire sedi operative in Italia e all'estero.

4. L'Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale anche di nuovi prodotti e servizi.

Art. 2.
Principi ispiratori

1. L'Università afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento ideologico, confessionale, economico. Essa rifugge da ogni forma di discriminazione e in particolare da quelle riferibili al genere, all'origine etnica o geografica e alle condizioni personali e sociali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.

2. In attuazione dei principi costituzionali, l'Università contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire:

la libertà di insegnamento e la libera attività di ricerca dei docenti, assicurando i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;

la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi;

l'accesso ai più alti gradi di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli a una effettiva uguaglianza di opportunità;

l'adozione di sistemi di valutazione per misurare la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie strutture;

la pubblicità e la trasparenza della propria attività.

3. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione, anche ai fini della realizzazione di uno spazio europeo e internazionale della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'alta formazione.

4. L'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con i propri *ex* studenti, attraverso la costituzione di un'associazione che favorisca le occasioni di contatto e scambio interculturale e lo sviluppo internazionale dell'Ateneo.

5. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università opera come comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, assumendo come valori di riferimento i diritti umani, l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà internazionale e la salvaguardia dell'ambiente.

6. L'Università pone come valore fondamentale il benessere della comunità universitaria nei luoghi di studio e di lavoro e a tale scopo:

si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria;

predispone strumenti e strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle proprie attività, nonché a favore delle persone con disabilità;

definisce regole e obiettivi volti ad ottimizzare la sostenibilità ambientale della propria attività.

Art. 3.
Patrimonio

1. L'Università trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:

a) dai trasferimenti dello Stato;

b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi universitari;

d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana, delle attività di certificazione linguistica e glottodidattica e di altre attività svolte.

2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso del marchio e del logo dell'Ateneo per finalità non istituzionali è autorizzata dal rettore.

Art. 4.
Corsi e titoli

1. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

2. L'Università conferisce i seguenti titoli universitari, anche in forma di titoli congiunti e doppi titoli:

a) Laurea;
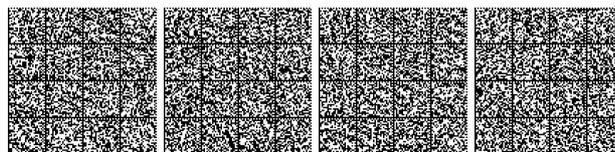
b) Laurea magistrale;

c) Diploma di specializzazione;

d) Dottorato di ricerca;

e) Master universitario di I e II livello, e ogni altro titolo di studio previsto dalla legge.

3. In linea con la sua vocazione storica, l'Università per sranieri di Perugia conferisce diplomi, certificati e attestati riguardanti la conoscenza, l'approfondimento e l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche all'esito di corsi nei quali si articola l'offerta didattica dell'Università.

Art. 5.
Codice etico

1. Il codice etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo richiama i valori fondamentali della comunità universitaria. Esso è deliberato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

2. I rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico e le procedure per l'accertamento della violazione sono definiti dalla legge e dal codice stesso per quanto in essa non previsto.

Art. 6.
Assicurazione della qualità di Ateneo

1. L'Università persegue, attraverso il sistema di assicurazione della qualità (AQ), l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione e, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ne definisce i principi e le modalità di attuazione nell'ambito delle politiche di Ateneo per la qualità.

2. In coerenza con gli *standard* internazionali, le linee guida per l'istruzione superiore dell'area europea e con il sistema nazionale di autovalutazione, valutazione e accreditamento definito dal MUR e dall'ANVUR, l'Ateneo organizza un articolato sistema di assicurazione della qualità, fondato su procedure interne di progettazione, gestione, valutazione, autovalutazione e miglioramento continuo.

3. Il sistema di assicurazione della qualità si ispira ai principi di:

a) partecipazione attiva e consapevole di tutti gli attori della comunità accademica al raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo, definiti con chiarezza, comunicati e condivisi;

b) coinvolgimento della comunità accademica nelle politiche di Ateneo per la qualità attraverso un'informazione chiara, tempestiva, aggiornata e completa;

c) promozione della cultura della qualità, sensibilizzando tutti i livelli e i ruoli della comunità accademica nei confronti delle procedure di AQ;

d) valorizzazione della qualità e del merito, in ciascuno degli ambiti in cui si svolgono la missione e le attività istituzionali dell'Ateneo, nel riconoscimento della pluralità dei talenti.

Capo II
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 7.
Cariche accademiche, decadenze e incompatibilità

1. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore vicario, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento e direttore di centro autonomo.

2. Salvo diversa e specifica previsione nel presente statuto o nel regolamento generale di Ateneo, si stabiliscono le seguenti incompatibilità:

a) la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto;

b) le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono incompatibili fra di loro e con ogni altra carica accademica, fatta eccezione per la carica di rettore e, limitatamente al solo senato accademico, per le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di centro autonomo;

c) le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di centro autonomo sono incompatibili tra di loro e con ogni altra carica accademica, fatta salva quella di componente del senato accademico;

d) la qualità di componente interno del nucleo di valutazione è incompatibile con ogni carica accademica;

e) in caso di incompatibilità tra due cariche accademiche l'interessato deve esercitare una scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina più recente e decaduta l'altra.

3. Le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono inoltre incompatibili:

a) con incarichi di natura politica;

b) con l'incarico di rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche elettive, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dallo statuto, è riservato:

a) ai docenti, ai ricercatori, anche a tempo determinato, e agli appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

b) agli studenti che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e, ove previsto, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'università;

5. I limiti alla rinnovabilità del mandato non si applicano ai componenti subentranti per un periodo inferiore alla metà della durata in carica dell'organo.

6. I titolari di più cariche tra di loro compatibili, per le quali sia eventualmente prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola indennità.

Art. 8.
Funzioni del rettore

1. Il rettore è organo di governo e ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

2. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In tale ambito:

a) vigila sulla corretta osservanza della normativa universitaria, e sulla gestione dell'Ateneo;

b) esercita le funzioni di vigilanza, indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) predispone il piano strategico triennale di Ateneo, lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, e ne cura e coordina l'attuazione;

d) sottopone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio al consiglio di amministrazione, previo parere del senato academico;

e) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

f) emana lo statuto, i regolamenti approvati dagli organi collegiali competenti e le relative modifiche.

3. Il rettore:

a) propone la nomina del direttore generale, ai sensi della legge n. 240/2010;

b) nomina, sentito il senato accademico, due membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

c) nomina, previo parere del consiglio di amministrazione, il Presidente del collegio dei revisori dei Conti;

d) propone al senato accademico la nomina dei direttori dei centri autonomi di Ateneo tra i docenti universitari di prima fascia o, in caso di indisponibilità, di seconda fascia in possesso di competenze disciplinari nel settore di attività dei centri, nonché l'eventuale revoca degli stessi in caso di gravi motivi;
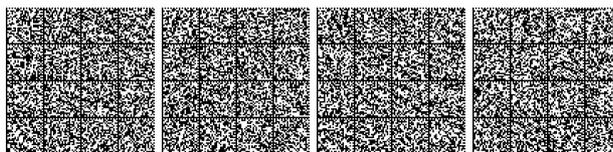
e) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, la nomina del coordinatore e dei componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, del nucleo di valutazione.

4. Il rettore convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. In tale funzione:

a) cura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle loro decisioni, perseguendo con autonomia e responsabilità gli obiettivi programmatici approvati dagli stessi;

b) in caso di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nelle sedute immediatamente successive.

5. Compete al rettore:

a) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al collegio di disciplina, ferma restando la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

b) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

c) avviare i procedimenti conseguenti in caso di violazione del codice etico.

6. Il rettore esercita inoltre ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

Art. 9.
Elezione, durata in carica e cessazione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le università italiane che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

2. Le elezioni vengono indette secondo quanto stabilito dal regolamento generale. Le operazioni elettorali devono concludersi almeno due mesi prima la scadenza del mandato.

3. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

b) con voto ponderato pari al 10% a ogni componente di ciascuna delle seguenti categorie:

docenti di lingua e cultura italiana e docenti comandati ad esaurimento;

personale tecnico-amministrativo;

collaboratori ed esperti linguistici;

c) con voto ponderato pari al 50% a ogni componente del collegio dei rappresentanti degli studenti;

4. Nella prima votazione, risulta eletto rettore il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede, dopo sette giorni, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella prima votazione; al ballottaggio risulta eletto rettore il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Università ed è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il decano indice le elezioni entro quaranta giorni secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo. Fino all'entrata in carica del nuovo rettore le funzioni di rettore sono svolte dal decano che agisce in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 10.
Prorettori e delegati

1. Il rettore, nell'esercizio delle proprie funzioni, può nominare, tra i professori in regime di tempo pieno in servizio presso l'Ateneo, uno o più Prorettori, tra cui un Prorettore vicario che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Il prorettore vicario partecipa senza diritto di voto alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il prorettore vicario ha voto deliberativo nel solo caso di assenza o impedimento del rettore.

3. Il rettore si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di delegati scelti tra i professori e ricercatori dell'Università. Il decreto rettorale di nomina stabilisce il settore di competenza, i compiti attribuiti e le finalità, nonché la durata della delega.

4. I delegati, quando si tratti di materie di loro competenza, su invito del rettore partecipano senza diritto di voto alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. Il rettore può in ogni momento revocare la nomina di prorettore vicario, di prorettore o l'affidamento di delega.

6. Alla cessazione del mandato rettorale il prorettore vicario, i prorettori e i delegati decadono.

Art. 11.
Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Ha funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e raccordo delle attività didattiche, di ricerca e culturali dell'Ateneo. In tale ambito:

a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti;

b) esprime parere sul piano strategico d'Ateneo in ordine alla coerenza tra obiettivi e risorse disponibili e verifica annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;

c) esprime un parere preventivo al consiglio di amministrazione in merito a tutte le iniziative di pianificazione e strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo, ivi compresi il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) approva, per la parte non economica, convenzioni e accordi in materia di didattica e ricerca scientifica;

e) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del consiglio di Dipartimento, il conferimento delle lauree honoris causa, da inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca;

f) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del consiglio di Dipartimento, il conferimento del titolo di professore emerito a professori dell'Ateneo cessati dal servizio, da inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca;

g) formula proposte e pareri in materia di servizi agli studenti;

h) prende in esame, per gli aspetti di sua competenza, i pareri e le proposte formulate dal collegio dei rappresentanti degli studenti, e su proposta del collegio stesso approva la carta dei diritti degli studenti;

i) propone la misura dell'eventuale indennità per i membri del consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei Conti.

2. In materia di programmazione del fabbisogno di personale, il senato:

a) stabilisce criteri e priorità in ordine alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore;

b) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle proposte dei Dipartimenti in merito al fabbisogno di professori e ricercatori;

c) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;

d) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alle proposte del direttore generale sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di collaboratori ed esperti linguistici.

3. Il senato:

a) ha facoltà di proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La mozione di sfiducia è approvata dalla maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto all'elettorato attivo per la carica di rettore, con i medesimi coefficienti di cui all'articolo 9, comma 3 del presente statuto. In caso di approvazione, il rettore cessa dalla carica e si procede all'indizione di nuove elezioni secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 del presente statuto;

b) nomina i membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale universitario delle funzioni della docenza e della ricerca in servizio presso l'Ateneo;

c) esprime parere in merito alla nomina, proposta dal rettore, di due membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

d) esprime parere al consiglio di amministrazione in merito alla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale, nonché in merito alla sua eventuale revoca in caso di gravi inadempienze;

e) esprime parere al consiglio di amministrazione in merito alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione;

f) nomina, su proposta del rettore, i direttori dei centri autonomi di Ateneo tra i docenti universitari di prima fascia o, in caso di indisponibilità, di seconda fascia in possesso di competenze disciplinari nel settore di attività dei centri. Revoca, in caso di gravi motivi, su proposta del rettore, i direttori dei centri autonomi di Ateneo e dei centri di ricerca;

g) esprime parere vincolante in ordine alle proposte, formulate dai Dipartimenti, di istituzione di centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali.

4. Il senato esprime parere al consiglio di amministrazione, acquisita la proposta dei Dipartimenti, in ordine a:

a) l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie;

b) il conferimento dei contratti di insegnamento;

c) l'istituzione di cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;

d) la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica.

5. Il senato:

a) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche al presente statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, l'adozione e le eventuali modifiche al regolamento generale di Ateneo, al regolamento didattico e al codice etico, nonché esprime parere a maggioranza assoluta per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità;

c) approva i regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche.

6. Il senato esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 12.
Composizione, durata e funzionamento del senato accademico

1. Il senato accademico dura in carica tre anni, salvo per la componente studentesca che dura in carica per due anni, e i suoi membri sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Le elezioni per il rinnovo del senato accademico sono indette dal rettore secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono membri del senato accademico:

a) il rettore, che lo presiede;

b) una rappresentanza dei direttori di Dipartimento, nel numero massimo di tre. Qualora nell'Ateneo siano presenti più di tre Dipartimenti, si procede ad elezione secondo le modalità stabilite dal regolamento generale;

c) un direttore dei centri autonomi di Ateneo di cui all'art. 25. Qualora nell'Ateneo siano presenti più centri autonomi, si procede ad elezione secondo le modalità stabilite dal regolamento generale;

d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

f) due rappresentanti eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno;

h) due rappresentati eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;

i) un rappresentante eletto al loro interno dalle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati. Tale rappresentante non viene eletto qualora la consistenza complessiva delle categorie predette risulti inferiore alle tre unità;

j) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. Alle sedute del senato accademico partecipano senza diritto di voto:

a) il prorettore vicario, che presiede il senato ed esprime voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del rettore;

b) il direttore generale;

c) i titolari di funzioni istituzionali presso l'Ateneo, ove invitati dal rettore.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un funzionario da lui delegato.

5. Il senato accademico è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere altresì convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

6. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo, con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione generale, di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ateneo. In tale ambito:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il piano strategico di Ateneo, stabilendo previamente i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione di esso;

b) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, esercitando funzioni di controllo e vigilanza sulla sostenibilità finanziaria e sull'utilizzo delle risorse disponibili:

il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;

il bilancio unico di Ateneo d'esercizio;

gli eventuali assestamenti di bilancio;

le eventuali variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione;

c) approva accordi, convenzioni e contratti che comportino entrate o spese o comunque incidano sul patrimonio dell'Ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o che non siano attribuiti dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di amministrazione e contabilità ad altri organi;

d) delibera, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo e quelli in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

e) delibera, su proposta del senato accademico:

l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche, anche interuniversitarie, ivi compresi i centri autonomi di Ateneo dei quali determina i limiti dell'autonomia di spesa;

l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, master;

f) delibera:

in ordine alle tasse e ai contributi a carico degli studenti dei corsi universitari, previo parere del senato accademico e sentito il collegio dei rappresentanti degli studenti;

in ordine ad ogni altro corrispettivo per corsi e prestazioni rese dall'Ateneo, su proposta delle competenti strutture;

in ordine all'assegnazione, in considerazione delle finalità generali dell'Ateneo e delle relative priorità, nonché delle disponibilità di bilancio, di uno stanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività culturali e sportive in favore degli studenti iscritti all'Università.

2. In materia di programmazione del fabbisogno di personale e di gestione di esso, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e previo parere di quest'ultimo, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di professori e di ricercatori;

b) delibera sulle chiamate dei docenti proposte dai Dipartimenti, previo parere del senato accademico;

c) delibera, su proposta del senato accademico, in merito al finanziamento di posizioni del personale docente, ricercatori e titolari di ricerche finanziate da parte di istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;

d) delibera, senza la partecipazione della componente studentesca, in materia di sanzioni disciplinari per i professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

e) delibera, su proposta del direttore generale, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale tecnico amministrativo, del personale bibliotecario e, previo parere del senato accademico, dei collaboratori ed esperti linguistici;

f) stabilisce gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, da fornire al direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera la sua eventuale revoca in caso di gravi inadempienze;

b) valuta annualmente l'attività svolta dal direttore generale, previo parere del nucleo di valutazione;

c) su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, nomina i componenti e tra questi il coordinatore, del nucleo di valutazione, ad eccezione del componente rappresentante degli studenti;

d) esprime parere al rettore sulla nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) nomina, secondo quanto previsto da apposito regolamento, il garante degli studenti, sentito il parere del collegio dei rappresentanti degli studenti;

f) determina, in conformità alla normativa vigente, e sentito il collegio dei revisori dei conti, la misura delle indennità e degli eventuali gettoni di presenza spettanti per lo svolgimento di funzioni istituzionali negli organi di governo e nelle altre strutture dell'Università.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento, previo parere del senato accademico, al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) formula pareri sulle proposte di modifica dello statuto, del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico, del codice etico e su ogni altro regolamento che sia rimesso alla sua valutazione.

5. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 14.
Composizione, durata e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, salvo per la componente studentesca che dura in carica per due anni, e i suoi membri sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Esso è rinnovato entro trenta giorni dalla costituzione del senato accademico.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri nominati dal senato accademico, sulla base delle candidature presentate da appartenenti al personale universitario delle funzioni della docenza e della ricerca in servizio presso l'Ateneo, in possesso di una comprovata competenza o esperienza in campo gestionale oltre che di elevata qualificazione scientifica e culturale.

c) tre componenti esterni nominati dal rettore, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, individuate tramite avviso pubblico;

d) due componenti eletti al loro interno dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale;

e) un componente nominato dal rettore in una terna di nomi individuata dal senato sulla base delle candidature pervenute dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

f) un componente nominato dal rettore in una terna di nomi individuata dal senato sulla base delle candidature pervenute dai collaboratori ed esperti linguistici.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto:

a) il prorettore vicario, che presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del rettore;

b) il direttore generale.

Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto:

c) il presidente del collegio dei revisori dei conti;

d) i titolari di funzioni istituzionali presso l'Ateneo, ove invitati dal rettore.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un funzionario da lui delegato.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere altresì convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo III
NUCLEO DI VALUTAZIONE, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ALTRI ORGANI DI CONTROLLO E STRUTTURE

Art. 15.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è organo collegiale cui spetta il compito di valutazione interna delle attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficacia di tali azioni nell'Università. L'Ateneo assicura ad esso autonomia operativa e pieno accesso alle informazioni e ai dati necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nonché pubblicità e diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e della tutela della riservatezza.

2. Il nucleo:

a) verifica la qualità e continuità delle attività di ricerca, anche sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti a livello nazionale ed internazionale;

b) verifica la qualità delle attività di didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

c) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento ove previsto dalla vigente normativa;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo;

e) accerta la qualità complessiva dei processi, contribuendo al sistema interno di autovalutazione;

f) svolge attività di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con le Agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario, formulando proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, al fine di promuovere nell'Ateneo il merito e il miglioramento dei processi organizzativi e delle prestazioni individuali;

g) redige annualmente una relazione da allegare al bilancio unico di Ateneo d'esercizio;

h) esprime al rettore un parere in ordine alla valutazione annuale del direttore generale;

i) presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione relazioni periodiche sui risultati delle proprie attività di verifica;

j) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

3. Ai fini descritti, il nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e indicatori quantitativi e qualitativi, sottoposti all'approvazione del senato accademico, che tengano conto anche delle caratteristiche funzionali e organizzative dell'Università per stranieri, nonché delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione.

4. Il nucleo è composto da sei componenti di elevata qualificazione professionale, di cui:

a) quattro esterni all'Ateneo, di cui due nominati fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;

b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo;

c) un componente eletto nel loro seno dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

5. I componenti del nucleo, ivi compreso il coordinatore, sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico. Ad eccezione della componente studentesca, i membri del nucleo restano in carica tre anni e il loro mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta. Il mandato della componente studentesca ha durata di due anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

6. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico su proposta del nucleo di valutazione e previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo - contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

a) un componente effettivo con funzioni di presidente, nominato dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza;

b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il collegio è costituito con decreto rettorale; il mandato dura tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. L'incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 17.
Collegio di disciplina

1. Al collegio di disciplina è affidata la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal rettore nei confronti dei professori e ricercatori universitari. Tale collegio, che opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, è composto da sette docenti di ruolo, anche esterni all'ateneo, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, così suddivisi nelle fasce della docenza:

a) tre professori ordinari, che esercitano a rotazione l'ufficio di Presidente del collegio;

b) due professori associati;

c) due ricercatori.

2. I docenti componenti del collegio di disciplina possono essere:

a) interni all'Ateneo, individuati attraverso elezione tra il personale in servizio nelle rispettive categorie interessate;

b) esterni all'Ateneo, designati dal senato accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico.

3. I componenti del collegio durano in carica tre anni e non possono essere confermati consecutivamente nell'incarico.

La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 240/2010.

4. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del collegio sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

5. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del rettore spetta al decano dell'Ateneo.

Art. 18.
Organi di rappresentanza degli studenti

1. Il collegio dei rappresentanti degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato. Il collegio è composto dai rappresentanti eletti dagli studenti in tutti gli organi e soggetti istituzionali in cui sia prevista una rappresentanza studentesca. Qualora uno studente partecipi al collegio in forza di due o più mandati di rappresentanza, egli potrà esprimere in seno ad esso un unico voto. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi ha una durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. Il collegio dei rappresentanti degli studenti:

a) esprime pareri agli organi dell'Università:

su esplicita richiesta di questi;

di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

b) propone al senato accademico l'approvazione della carta degli studenti;

c) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

d) esprime al consiglio di amministrazione parere in merito alla nomina del garante degli studenti;

e) propone l'inserimento di una componente studentesca in commissioni e gruppi di lavoro;

f) adotta, in conformità ai regolamenti di Ateneo, un proprio regolamento interno;

g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti dell'Università.

Art. 19.
Azioni dell'Ateneo in favore del diritto allo studio e del benessere degli studenti

1. L'Università promuove in favore dei propri studenti tutte le iniziative atte a realizzare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi.

2. A tale scopo:

a) finanzia, con risorse proprie o esterne, borse e premi di studio tenendo conto delle capacità, dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, attraverso procedure di attribuzione eque e trasparenti;

b) prevede, aderendo ai principi di inclusività e di apprendimento permanente, la predisposizione di mezzi e strumenti adeguati a garantire il diritto allo studio;

c) realizza, anche in collaborazione con soggetti esterni, altre forme di assistenza e supporto agli studenti, ponendo a disposizione degli stessi servizi e opportunità, anche ricreative, che possano positivamente favorire il loro percorso di studi, la loro crescita culturale e l'aggregazione sociale;

d) istituisce una commissione, a composizione mista, dedicata alla promozione del diritto allo studio e del benessere degli studenti, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

3. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati che consentano l'utilizzazione di impianti sportivi a favore degli studenti, ove possibile realizzando propri impianti sportivi. A tali scopi essa costituisce il Comitato per lo sport universitario, cui spetta fra l'altro la vigilanza sull'uso degli impianti e sulle attività sportive dell'Ateneo.
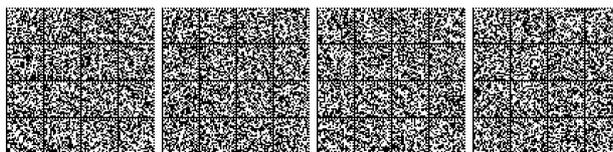
Art. 20.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È costituito presso l'Ateneo il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», il quale:

a) promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della pari dignità tra uomo e donna;

b) vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del presente statuto;

c) assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni;

d) vigila affinché non si verifichino azioni vessatorie in ambito lavorativo all'interno dell'Università.

2. Un apposito regolamento dispone la composizione e il funzionamento del Comitato predetto, che assume in merito alle tematiche esposte al precedente comma tutte le funzioni previste dalla legge, così come dai contratti collettivi relativi al personale dell'Università.

Art. 21.
Presidio della qualità

1. Il Presidio della qualità è il soggetto interno all'Ateneo che sovraintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ), di cui all'articolo 6 del presente statuto, in attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di governo rispetto alle politiche della qualità per la didattica, la ricerca e la terza missione e nel Piano strategico di Ateneo. A tal fine esso:

a) promuove la cultura della qualità all'interno dell'Ateneo;

b) organizza e coordina lo svolgimento dei processi di AQ all'interno dell'Ateneo, fornendo le necessarie indicazioni operative nonché, ove necessario, i dati e le informazioni rilevanti;

c) verifica l'applicazione da parte degli attori del sistema di AQ dei processi strutturati e ne valuta l'efficacia;

d) programma e organizza attività formative nell'ambito dell'AQ finalizzate sia alla diffusione della cultura della qualità e al coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema, sia a fornire supporto per lo svolgimento adeguato e uniforme dei processi di AQ;

e) sovraintende al corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo;

f) riferisce periodicamente agli organi di governo sullo stato delle azioni relative all'AQ mettendo in evidenza i miglioramenti conseguiti, le criticità permanenti e le azioni programmate;

g) svolge ogni altra funzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che non sia conferita dalla legge o dai regolamenti ad altro soggetto.

2. Il Presidio della qualità redige una relazione annuale nella quale dà conto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti, delle criticità permanenti e delle attività programmate per l'anno successivo. La relazione è inviata agli organi di governo e al nucleo di valutazione.

3. Il Presidio della qualità si compone di un numero di membri da 5 a 7, tra cui uno con funzioni di Coordinatore, la cui nomina spetta al rettore previo parere del senato accademico.

4. I membri del Presidio della qualità durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati nella carica consecutivamente per una sola volta.

Art. 22.
Consulta del Territorio

1. È costituita presso l'Università la consulta del territorio, con funzioni di confronto e collegamento permanente con il contesto istituzionale, sociale ed economico di riferimento. Essa svolge attività di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio.

2. La consulta è formata da:

a. il rettore, che la presiede e la convoca;

b. il direttore generale dell'Università;

c. un componente indicato dal collegio dei rappresentanti degli studenti;

d. il Presidente della Regione Umbria o un suo delegato;

e. il sindaco di Perugia o un suo delegato;

f. il Presidente di Anci Umbria o un suo delegato;

g. il Presidente della Camera di commercio dell'Umbria o un suo delegato;

h. un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;

i. un rappresentante dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (Adisu).

3. Modalità e procedure di funzionamento della consulta sono disciplinate da apposito regolamento.

Capo IV
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Art. 23.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.

2. È compito dei Dipartimenti:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca. In particolare, spetta loro, nel rispetto delle competenze degli organi di governo dell'Ateneo:

elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca, anche in accordo tra loro;

deliberare, per quanto di propria competenza, sulla destinazione dei fondi per la ricerca scientifica;

promuovere l'istituzione di borse di studio, di contratti e di assegni di ricerca;

b) istituire consigli di corso di studio;

c) progettare e coordinare le attività didattiche e formative. In particolare:

proporre al senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele;

programmare e coordinare le attività dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza;

programmare e coordinare le attività dei corsi di lingua e cultura italiana, e dei corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di italiano come lingua non materna;

programmare e proporre l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti;

formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza;

d) svolgere attività didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi, in base ai regolamenti di Ateneo in materia;

e) proporre al senato accademico l'istituzione di centri di ricerca.

3. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

4. L'organizzazione e il funzionamento di ciascun Dipartimento vengono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

5. L'afferenza ai Dipartimenti è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

6. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio.

7. Il direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilità, a tempo pieno di seconda fascia, eletto dai componenti del consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
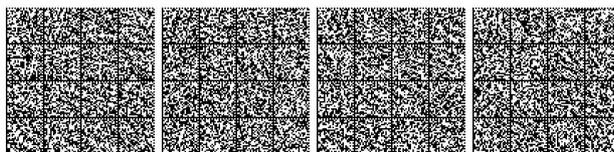
8. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualità di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il consiglio.

9. Il direttore può designare tra i professori un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento; può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e può altresì nominare una giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie e consultive.

10. Il consiglio delibera in materia di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Fanno parte del consiglio:

a) il direttore;

b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento;

c) un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento e nei servizi interdipartimentali, ove esistenti, corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, e comunque non inferiore a 1, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5;

d) un numero di rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua italiana o straniera che prestano servizio nel Dipartimento, corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, e comunque non inferiore a 1, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5;

e) un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nel Dipartimento, a condizione che vi sia la disponibilità all'esercizio dell'elettorato passivo da parte di almeno un membro della componente;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale attivati nel Dipartimento. Sono eleggibili fino a due studenti se complessivamente gli studenti iscritti nei corsi afferenti al singolo dipartimento sono pari o inferiori a 1500, e fino a tre se gli iscritti sono più di 1500;

g) il segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

11. Il mandato dei componenti elettivi del consiglio ha durata triennale.

12. Le modalità di elezione del direttore e dei membri elettivi del consiglio sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 24
Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ogni Dipartimento, o ricorrendone le condizioni in forma interdipartimentale, viene istituita la Commissione paritetica docenti-studenti la quale costituisce un osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti.

2. Spetta alla Commissione:

a) formulare pareri al senato accademico sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati e proporli al nucleo di valutazione;

c) redigere una propria relazione annuale da sottoporre all'attenzione del consiglio di Dipartimento.

3. La Commissione è composta da sei membri di cui tre docenti, designati dal consiglio di Dipartimento, e tre eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La commissione nomina al proprio interno un presidente.

Art. 25.
Centri autonomi di Ateneo e Centri di ricerca

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attività didattico- scientifiche di formazione finalizzata, nonché per l'organizzazione e la gestione di complesse attività di studio e di ricerca, l'Università può istituire, su proposta del senato accademico e con deliberazione del consiglio di amministrazione, centri dotati di autonomia gestionale e di programmazione nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Ateneo.

2. I criteri di istituzione e disattivazione dei centri autonomi di Ateneo di cui al comma precedente, nonché gli organi e le funzioni degli stessi, e le modalità di afferenza dei docenti, sono definiti in appositi regolamenti di funzionamento adottati dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

3. Presso i Dipartimenti possono essere istituiti centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali privi di autonomia gestionale, su proposta di un numero congruo di docenti di ruolo nell'Ateneo. La proposta di istituzione è approvata dal Dipartimento al quale il centro afferisce amministrativamente, ed è sottoposta al parere vincolante del senato.

4. Con cadenza almeno triennale il senato accademico, valutata la relazione sulle attività del singolo centro di ricerca, dispone riguardo alla prosecuzione delle attività o alla sua cessazione.

Art. 26.
Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo ha il compito di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, ivi compreso l'archivio storico, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. Ad esso fanno riferimento le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università.

2. La modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Capo V
ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Art. 27.
Caratteri della struttura amministrativa

1. L'università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, nonché alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.

2. L'organizzazione della struttura amministrativa generale dell'Università adottata dal direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.
Norma speciale sull'accesso e l'esercizio della funzione amministrativa presso l'Università per stranieri di Perugia

1. In ragione della propria peculiare missione istituzionale, l'Università valorizza particolarmente la conoscenza di più lingue straniere da parte del personale tecnico e amministrativo. A tale scopo:

a) nei concorsi banditi dall'Università per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche del personale tecnico e amministrativo debbono essere previste prove di accertamento della conoscenza di più lingue straniere;

b) l'Università destina annualmente, a carico del proprio bilancio, una somma a titolo di indennità di lingua, da erogare al personale tecnico e amministrativo in funzione dell'accertato livello di conoscenza di più lingue straniere. I requisiti richiesti per fruire di detta indennità, nonché la misura ed i criteri di ripartizione della stessa sono definiti dal consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 29.
Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative;

b) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
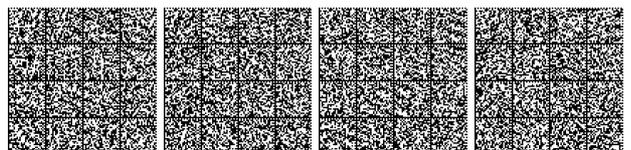
c) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità;

d) presenta annualmente al rettore e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate;

e) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Università e dalla legge.

2. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuabile anche con selezione pubblica.

L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

3. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreti dei competenti Ministeri.

Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.
Modifiche dello statuto e dei regolamenti di Ateneo

1. L'iniziativa di modifica dello statuto e del regolamento generale di Ateneo spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione. Possono altresì proporre modifiche statutarie e regolamentari, per le materie di competenza, gli altri organi e strutture di Ateneo.

2. Le modifiche di cui al comma precedente sono deliberate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono emanate con decreto del rettore, secondo le procedure previste dalla legge.

3. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la possibilità, in casi di particolare e motivata urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.

4. L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei regolamenti di Ateneo spetta al rettore, al direttore generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

5. I regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, salva la possibilità, in casi di particolare e motivata urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.

Art. 31.
Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto cessano di avere efficacia le disposizioni espresse da regolamenti o atti generali d'Ateneo in contrasto con le norme statutarie, in quanto queste prevalenti.

2. In prima applicazione, qualora non siano state già approvate le modifiche al regolamento generale d'Ateneo, le norme per la costituzione degli organi statutari sono deliberate dal senato accademico in carica.

3. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione e il collegio di disciplina, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, decadono alla naturale scadenza del loro mandato.

4. I Centri autonomi previsti dalle previgenti norme statutarie conservano il proprio assetto organizzativo sino all'adozione dei rispettivi nuovi regolamenti, da adottarsi non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

23A02160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 65/2023 del 23 gennaio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Idroclorotiazide Zentiva Italia».

Estratto determina n. 181/2023 del 13 marzo 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 65/2023 del 23 gennaio 2023, concernente il «Regime di rimborsabilità e prezzo» del medicinale VALSARTAN IDROCLOROTIAZIDE Zentiva Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2023.

Laddove è scritto:

«Confezione:

"320 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636581 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "A";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07»,

leggasi:

«Confezione:

"320 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636581 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "A";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07»;

laddove è scritto:

«Confezione

"320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636480 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "A";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07»,

leggasi:

«Confezione:

"320mg/12,5mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636480 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "A";

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07»;

laddove è scritto:

«Confezione:

"160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042626365 (in base 10)»,

leggasi:

«Confezione:

"160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636365 (in base 10)»;

laddove è scritto:

«Confezione:

"160mg/12,5mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042626365 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "C"»,

leggasi:

«Confezione:

"160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636365 (in base 10);

classe di rimborsabilità: "C"».

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02101

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di buprenorfina, «Temgesic».

Estratto determina AAM/PPA n. 243/2023 del 29 marzo 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/322.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società alla Indivior Europe Limited con sede legale in 27 Windsor Place, D02DK44 Dublino, Irlanda

Medicinale: TEMGESIC.

Confezioni:

«0,3 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025215017;

«0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse - A.I.C. n. 025215029;

«0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister NYLON/AL/PVC - A.I.C. n. 025215043;

alla società Eumedica Pharmaceuticals GMBH, con sede legale in Straβe 126, 79540 Lörrach, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02127

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citicolina sale sodico, «Citicolin».

Estratto determina AAM/PPA n. 244/2023 del 29 marzo 2023

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale CITICOLIN (A.I.C. 024649), per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 024649081 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 024649093 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml.

N.1. Variazione di tipo II, B.I.z: Aggiornamento ASMF di Citicolina Sodica del produttore già autorizzato.

Codice pratica: VN2/2022/269.

Titolare AIC: PIAM Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00244540100).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02128

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di betiatide, «Technescan MAG 3 DRN 4334».

Estratto determina AAM/PPA n. 245/2023 del 29 marzo 2023

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale TECHNESCAN MAG 3 DRN 4334 (A.I.C. n. 034032) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034032019 - «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconi da 18 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa.
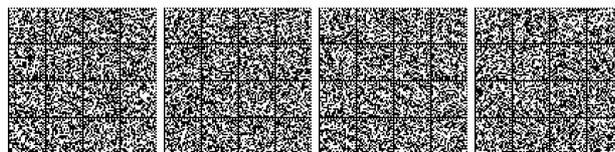
1 variazione di tipo II, C.I.4, *Safety, Efficacy, Pharmacovigilance Changes - Human and veterinary medicinal products - Change(s) in the Summary of Product Characteristics, Labelling or Package Leaflet due to new quality, preclinical, clinical or pharmacovigilance data*:

Armonizzazione degli stampati dello stesso prodotto appartenente allo stesso titolare approvati con procedura nazionale (SE/H/xxxx/WS/477).

Modifiche editoriali minori, adeguamento al QRD *template* e alla linea guida degli eccipienti EMA/CHMP/302620/2017/EN Rev. 1 per gli eccipienti.

Modifica di tutti i paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V (codice SIS 0807).

Codice pratica: VN2/2021/124.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02129

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amiodarone cloridrato, «Cordarone».

Estratto determina AAM/PPA n. 246/2023 del 29 marzo 2023

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

una variazione tipo II B.II.b.1.z), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, altre variazioni:

aggiunta del sito Sanofi S.r.l. - via Valcanello, 4 - 03012 Anagni (FR) Italia per tutte le fasi di fabbricazione del prodotto medicinale «Cordarone»;

una variazione tipo IA_{IN} B.II.b.1.a), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito, sito di confezionamento secondario: aggiunta del sito Sanofi S.r.l. - via Valcanello, 4 - 03012 Anagni (FR) Italia per il confezionamento secondario per il prodotto medicinale «Cordarone»;

una variazione tipo IA_{IN} B.II.b.2.c.2), modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito, sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove: aggiunta del sito Sanofi S.r.l. - via Valcanello, 4 - 03012 Anagni (FR) Italia per il rilascio dei lotti compresi i controlli per il prodotto medicinale «Cordarone»;

una variazione tipo IB B.I.b.2.e), modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: aggiunta di una procedura analitica alternativa per la determinazione della contaminazione microbica sulla sostanza attiva;

una variazione tipo IA B.II.d.I.c), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova: aggiunta della specifica contaminazione particellare per il periodo di validità;

una variazione tipo IB B.II.d.2.d), modifica della procedura di prova del prodotto finito, altre modifiche di una procedura di prova, aggiunta di un metodo alternativo per le endotossine batteriche;

due variazioni tipo IA B.II.d.2.e), modifica della procedura di prova del prodotto finito, aggiornamento della procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della farmacopea europea per allineare due metodiche alla Ph. Eur

relativamente al medicinale CORDARONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 025035027 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale;

A.I.C. n. 025035039 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale.

Codice pratica: VN2/2022/184.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158, Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate del foglio illustrativo sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02130

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levocloperastina fendizoato, «Privituss».

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2023 del 29 marzo 2023

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.d.1.e), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati:

ampliamento del limite di specifica per il contenuto dei conservanti metile para-idrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato sia al rilascio che alla *shelf life*

relativamente al medicinale PRIVITUSS.

Confezioni:

A.I.C. n. 029134018 - «708 mg/ 100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 029134020 - «708 mg/100 ml sospensione orale» flacone da 100 ml.

Codice pratica: VN2/2023/36.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., (codice fiscale 00826170334), con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02131

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 14 marzo 2023 - Aggiornamento delle disposizioni della circolare n. 262 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Con la presente comunicazione, che abroga e sostituisce la precedente(1), sono aggiornate le disposizioni di bilancio delle banche (Circolare n. 262 del 2005) relativamente alle informazioni fornite al mercato sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.

L'aggiornamento è dovuto al mutato scenario legato alla pandemia, che ha visto nel corso del 2022 una progressiva diminuzione dei volumi dei finanziamenti erogati oggetto di moratoria, mentre è rimasto rilevante il volume dei finanziamenti oggetto di garanzia pubblica COVID-19 per i quali, dopo un periodo di preammortamento, è stato avviato il periodo di rimborso da fine 2022.

Coerentemente, vengono eliminate le informazioni di bilancio relative ai finanziamenti assistiti da moratoria, mentre quelle sui finanziamenti oggetto di garanzia pubblica sono ora richieste, in formato libero, in calce ad alcune tabelle delle sezioni di nota integrativa sullo stato patrimoniale e sul rischio di credito.

Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023. L'aggiornamento delle disposizioni di bilancio di cui alla presente comunicazione resta in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

(1) Comunicazione del 21 dicembre 2021 — «Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia».

ALLEGATO

Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 del 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"

Informativa COVID-19

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

In calce alla tabella vanno indicati, per fattispecie rilevanti, il valore lordo e le rettifiche di valore complessive, ripartiti per stadi di rischio e per “impaired acquisite o originate”, dei finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19.

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l’altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell’attività originaria e l’iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l’iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica

A.1.5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)

In calce alla tabella va indicato, per fattispecie rilevanti, il valore lordo dei finanziamenti valutati al costo ammortizzato in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di fine esercizio è diverso dallo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all’inizio dell’esercizio (oppure alla data di iscrizione iniziale se successiva all’inizio dell’esercizio). In particolare, il valore lordo dei finanziamenti va ripartito specificando i trasferimenti tra stadi di rischio di credito (ad esempio, da primo stadio a secondo stadio, da secondo stadio a primo stadio).

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l’altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell’attività originaria e l’iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l’iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

In calce alla tabella vanno indicate, per fattispecie rilevanti, con riferimento ai finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, l'esposizione lorda e le rettifiche di valore complessive (suddivise per stadi di rischio e per "*impaired* acquisite o originate") ripartite per le diverse categorie di attività deteriorate/non deteriorate.

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l'altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell'attività originaria e l'iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l'iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

23A02149

Comunicazione del 14 marzo 2023 - Aggiornamento delle disposizioni del provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Con la presente comunicazione, che abroga e sostituisce la precedente (1), sono aggiornate le disposizioni di bilancio degli intermediari IFRS non bancari (provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari») relativamente alle informazioni fornite al mercato sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.

L'aggiornamento è dovuto al mutato scenario legato alla pandemia, che ha visto nel corso del 2022 una progressiva diminuzione dei volumi dei finanziamenti erogati oggetto di moratoria, mentre è rimasto rilevante il volume dei finanziamenti oggetto di garanzia pubblica COVID-19 per i quali, dopo un periodo di preammortamento, è stato avviato il periodo di rimborso da fine 2022.

Coerentemente, vengono eliminate le informazioni di bilancio relative ai finanziamenti assistiti da moratoria, mentre quelle sui finanziamenti oggetto di garanzia pubblica sono ora richieste, in formato libero, in calce ad alcune tabelle delle sezioni di nota integrativa sullo stato patrimoniale e sul rischio di credito.

Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023. L'aggiornamento delle disposizioni di bilancio di cui alla presente comunicazione resta in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

(1) Comunicazione del 21 dicembre 2021 - «Aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia».

ALLEGATO

Aggiornamento delle integrazioni al provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"

Informativa COVID-19

1.1 – Integrazioni alle disposizioni sul bilancio degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB diversi dai Confidi

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

In calce alla tabella vanno indicati, per fattispecie rilevanti, il valore lordo e le rettifiche di valore complessive, ripartiti per stadi di rischio e per "impaired acquisite o originate", dei finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19.

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l'altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell'attività originaria e l'iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l'iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

3.1 – RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura quantitativa

Tabella 5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)

In calce alla tabella va indicato, per fattispecie rilevanti, il valore lordo dei finanziamenti valutati al costo ammortizzato in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, quando lo stadio di rischio nel quale le esposizioni sono incluse alla data di fine esercizio è diverso dallo stadio in cui le esposizioni sono state incluse all'inizio dell'esercizio (oppure alla data di iscrizione iniziale se successiva all'inizio dell'esercizio). In particolare, il valore lordo dei finanziamenti va ripartito specificando i trasferimenti tra stadi di rischio di credito (ad esempio, da primo stadio a secondo stadio, da secondo stadio a primo stadio).

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l'altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition*

dell'attività originaria e l'iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l'iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

Tabella 6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

In calce alla tabella vanno indicate, per fattispecie rilevanti, con riferimento ai finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio che costituiscono nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, l'esposizione lorda e le rettifiche di valore complessive (suddivise per stadi di rischio e per "impaired acquisite o originate") ripartite per le diverse categorie di attività deteriorate/non deteriorate.

Tra questi nuovi finanziamenti sono incluse, tra l'altro, le attività finanziarie rilevate a seguito di misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento con *derecognition* dell'attività originaria e l'iscrizione di un nuovo finanziamento, oppure una ristrutturazione di più debiti con l'iscrizione di un nuovo finanziamento in bilancio.

1.2 – Integrazioni alle disposizioni sul bilancio dei Confidi

Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate

In calce alla tabella va indicato, per fattispecie rilevanti, l'ammontare degli accantonamenti complessivi relativi a garanzie rilasciate su nuovi finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio concessi mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, ripartito per i tre stadi di rischio di credito e per "*impaired* acquisite o originate".

Tra questi nuovi finanziamenti vanno fornite le informazioni relative a nuove erogazioni di linee di credito concesse dal soggetto finanziatore a sostegno delle famiglie e delle imprese per effetto della crisi pandemica, incluse quelle connesse con misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento o una ristrutturazione di più debiti, generando nel bilancio del soggetto finanziatore la *derecognition* della/e attività originaria/e e l'iscrizione di un nuovo finanziamento.

ALTRE INFORMAZIONI

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)

In calce alla tabella va indicato, per fattispecie rilevanti, il valore nominale delle garanzie rilasciate su nuovi finanziamenti in essere alla data di riferimento del bilancio concessi mediante meccanismi di garanzia pubblica rilasciata a fronte del contesto COVID-19, ripartito per i tre stadi di rischio di credito e per "*impaired* acquisite o originate".

Tra questi nuovi finanziamenti vanno fornite le informazioni relative a nuove erogazioni di linee di credito concesse dal soggetto finanziatore a sostegno delle famiglie e delle imprese per effetto della crisi pandemica, incluse quelle connesse con misure di concessione che hanno comportato un rifinanziamento o una ristrutturazione di più debiti, generando nel bilancio del soggetto finanziatore la *derecognition* della/e attività originaria/e e l'iscrizione di un nuovo finanziamento.

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL'OPERATIVITÀ SVOLTA

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.4 – Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie

In calce alla tabella va indicato, per fattispecie rilevanti, l'ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite e l'importo controgarantito, ripartite per tipologia di controgarante, delle garanzie oggetto di riassicurazioni ricevute per le operazioni di cui alla lettera d) dell'art. 13 ottenute dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. d) ed e) del D.L. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità".

23A02150

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all'Italia nella circoscrizione I Italia nord occidentale per la lista Partito democratico a Mercedes Bresso, in sostituzione di Pierfrancesco Majorino;

ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all'Italia nella circoscrizione III Italia centrale per la lista Lega Salvini Premier a Maria Veronica Rossi, in sostituzione di Simona Renata Baldassarre;

ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all'Italia nella circoscrizione III Italia centrale per la lista Lega Salvini Premier a Francesca Peppucci, in sostituzione di Luisa Regimenti.

23A02209

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e";

primo comma "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione di promozione sociale Rispetto per tutti gli animali APS, via Adamello n. 24 - 10142 Torino (TO), e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

23A02230

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19-*ter* "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di caccia" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione di promozione sociale Rispetto per tutti gli animali APS, via Adamello n. 24 - 10142 Torino (TO), e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

23A02231

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19-*ter* "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di allevamento" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione di promozione sociale Rispetto per tutti gli animali APS, via Adamello, 24 - 10142 Torino (TO), e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

23A02232

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19-*ter* "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del co-

dice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di sperimentazione scientifica sugli stessi" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'associazione di promozione sociale Rispetto per tutti gli animali APS, via Adamello, 24 - 10142 Torino (TO), e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

23A02233

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 19-*ter* "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "alle manifestazioni storiche e culturali" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'associazione di promozione sociale Rispetto per tutti gli animali APS, via Adamello, 24 - 10142 Torino (TO), e-mail: rispettopertuttiglianimali@gmail.com

23A02234

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 28 marzo 2023, n. 0001011 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 marzo 2023, n. 0001011 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Gela, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del 30 maggio 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mise.gov.it/

23A02143

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-083) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00